Supplemento n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 158 del 14 luglio 1947

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 luglio 1947** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per esami a cattedre negli istituti governativi di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e relativi esami di abilitazione riservati ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media, classica, scientifica e magistrale;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per l'esercizio delle professioni;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, che approva il regolamento sullo stato dei presidi e dei professori e del personale assistente di segreteria e subalterno degli istituti medi di istruzione governativi;

Visti i regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2480, 5 luglio 1934, n. 1185, e successive modificazioni, che approvano i regolamenti riguardanti i concorsi esami di Stato negli istituti di istruzione média classica, scientifica, magistrale e tecnica;

Visti i regi decreti 27 ottobre 1932, n. 1489, 20 luglio 1934, n. 1186, 22 dicembre 1941, n. 1518, che approvano i programmi stabiliti per i concorsi-esami di Stato nei predetti istituti e scuole;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 1° luglio 1940, n. 889, sulla istituzione della scuola media;

Viso il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, relativo all'approvazione delle nuove tabelle delle classi dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 86, concernente disposizioni particolari per le scuole dipendenti dalla autorità ecclesiastica;

Visto il regio decreto 26 maggio 1942, n. 739, che modifica il numero dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica magistrale e tecnica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, che sospende l'obbligo dei concorsi speciali per le sedi di primaria importanza di cui all'art. 1 del regio decreto 17 agosto 1942, n. 1097;

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, concernente provvedimenti a favore degli ex combattenti nei concorsi a cattedre di scuole medie;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali hanno partecipato alle operazioni militari in A.O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti della guerra 1940-43 le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto 26 maggio 1942, n. 738, che estende agli orfani di guerra i benefici previsti dai vigenti regolamenti per i concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media, a favore degli ex combattenti e categorie similari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, sull'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente le norme per lo svolgimento dei concorsi riservati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, in data 2 settembre 1946, n. 483, concernente l'aumento della tassa per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 21 aprile 1947, contenente norme per il conferimento di posti negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali;

Visti i decreti Ministeriali 18 novembre 1941 e 28 dicembre 1942, con i quali vennero indetti concorsi a cattedre di scuole medie, e tenuto conto che con i citati decreti Ministeriali 18 novembre 1941 e 28 dicembre 1942 venne accantonato un uguale numero di posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi da indire dopo il loro congedamento;

Vista la prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicata con le note in data 23 dicembre 1946, 7 aprile, 12 maggio e 3 luglio corr. anno, numeri 86588, 99627, 103654, 111940/12106. 2.12.17/1.3.1.;

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica:

Tabelle	Classi di concorsi ed esami di abilitazione	Istituti scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	Numero cattedre messe a concorso
1	Italiano, latino, storia e geografia	Istituti medi inferiori: italiano, latino, storia e geografia	Scritta e orale	377
2	Matematica	Istituti medi inferiori: matematica	Scritta e orale	99
3	Disegno	Istituti medi inferiori: disegno	Grafica e orale	49
I cl.	Italiano, latino, greco, storia e geografia.	Ginnasio: lingua italiana, latina, greca, storia e geografia	Scritta e orale	152
II cl.	Lettere classiche	Liceo: lettere greche e latine	Scritta e orale	52
III cl.	Lettere italiane e storia	Istituto magistrale: lingua e lettere italiane e storia	Scritta e orale	24
4	Lettere italiane, latine e storia.	*a*) Liceo: lettere italiane e latine *b*) Liceo scientifico: lettere italiane e latine *c*) Istituto magistrale: lingua e lettere latine e storia	Due prove scritte (una in lingua italiana e l'altra in lingua latina Prova orale	126
5	Filosofia e storia	*a*) Liceo: filosofia, storia ed economia politica *b*) Liceo scientifico: storia, filosofia ed economia politica *c*) Istituto magistrale: filosofia e pedagogia	Scritta e orale	85
9	Matematica e fisica	*a*) Liceo: matematica e fisica *b*) Liceo scientifico: matematica e fisica *c*) Istituto magistrale: matematica e fisica	Scritta e orale	67
10	Scienze naturali, chimica e geografia	*a*) Liceo: scienze naturali, chimica e geografia *b*) Liceo scientifico: scienze naturali, chimica e geografia *c*) Istituto magistrale: scienze naturali, geografia ed igiene	Orale	30

Tabelle	Classi di concorsi ed esami di abilitazione	Istituti scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	Numero cattedre messe a concorso
11	Disegno	*a*) Liceo scientifico: disegno *b*) Istituto magistrale: disegno	Grafica e orale	5
A. I	Italiano, storia e geografia	Scuola tecnica e professionale femminile: cultura generale (italiano, storia e geografia)	Scritta e orale	1
A. II	Lettere italiane e storia	Istituti tecnici: lettere italiane e storia	Scritta e orale	19
A. III	Lettere italiane	Istituti tecnici nautici e commerciali: lettere italiane	Scritta e orale	1
A. VI	Matematica	Istituto tecnico industriale e commerciale: matematica Istituto tecnico nautico: matematica e disegno geometrico	Scritta e orale	2
A. VII	Matematica e fisica	Istituto tecnico industriale, commerciale e per geometri: matematica e fisica	Scritta, pratica, orale	6
A. VIII	Chimica e merceologia	Istituto tecnico commerciale: chimica e merceologia. Chimica, merceologia generale, mineralogia tecnica ed esercitazioni Istituto tecnico industriale e per geometri: chimica	Scritta, pratica, orale	5
A. IX	Scienze e merceologia	Scuola tecnica commerciale: scienze naturali, fisica e merceologia. Scuola professionale femminile: scienze naturali e merceologia	Pratica e orale	14
A. XI	Costruzioni e disegno di costruzioni	Istituto tecnico industriale e per geometri: Costruzioni edili, stradali, e idrauliche, disegno di costruzioni. Costruzioni e disegno di costruzioni	Scritta, grafica, orale	5
B. I	Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie.	Scuola tecnica agraria: elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica, industrie agrarie, caseificio	Scritta, pratica, orale	3

Tabelle	Classi di concorsi ed esami di abilitazione	Istituti scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	Numero cattedre messe a concorso
C. I	Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	Istituto tecnico agrario: scienze naturali, geografia e patologia vegetale. Scienze naturali, geografia e patologia vegetale, patologia viticolo-enologica, zimotecnia. Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia ed entomologia orticola. Scienze naturali, patologia vegetale, patologia dell'olivo. Scienze naturali, patologia vegetale, botanica e patologia del tabacco	Scritta, pratica, orale	1
C. II	Chimica e industrie agrarie	Istituto tecnico agrario: chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie. Chimica generale inorganica ed organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica viticolo enologica. Chimica generale inorganica ed organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica e tecnologia olearia. Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, industrie lattiera e casearia	Scritta, due prove pratiche, orale	1
C. IV	Agricoltura	Istituto tecnico agrario: Agricoltura. Agricoltura, economia ed estimo rurale. Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria. Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico–casearia. Agricoltura, colture irrigue	Due prove scritte, pratica, orale	1
C. V	Economia ed estimo rurale	Istituto tecnico agrario: Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, economia ed estimo rurale, contabilità	Due prove scritte, pratica, orale	1
		agraria, elementi di diritto agrario, economia montana. Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, produzione, economia e commercio del tabacco, estimo, legislazione contabilità in rapporto al tabacco		
C. XIV	Topografia, costruzioni rurali, meccanica agraria	Istituto tecnico agrario: Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, costruzioni enologiche, meccanica ag aria, meccanica viticolo enologica. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, costruzioni orticole. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, meccanica e costruzioni zootecniche e casearie	Scritta, grafica, orale	1
D. II	Elettrotecnica	Scuola tecnica a indirizzo industriale per meccanici con specializzazione per elettricisti: elementi di elettrotecnica-elettrotecnica ed impianti elettrici, apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni, disegno di schemi. Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche	Scritta, pratica, orale	4

Tabelle	Classi di concorsi ed esami di abilitazione	Istituti scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	Numero cattedre messe a concorso
D. IV	Meccanica e disegno professionale	Scuola tecnica a indirizzo industriale per meccanici, tessili, minatori: meccanica e macchine. Disegno professionale	Scritta-grafica, orale	6
D. VIII	Tecnologia e disegno professionale	Scuola tecnica a indirizzo industriale per meccanici e falegnami ebanisti: Tecnologia. Laboratorio tecnologico. Tecnologia. Laboratorio tecnologico. Disegno professionale	Scritta, grafica, orale	2
E. III	Elettrotecnica e laboratorio	Istituto tecnico industriale: elettrotecnica. Laboratorio di elettrotecnica	Scritta, pratica, orale	3
E. V	Meccanica, macchine e disegno relativo	Istituto tecnico industriale: meccanica. Meccanica e disegno. Macchine. Laboratorio di macchine e disegno. Macchine. Laboratorio di macchine. Meccanica. Macchine. Disegno, Meccanica. Macchine termiche e disegno. Meccanica. Macchine. Laboratorio di macchine	Scritta, grafica, orale	6
E. VI	Disegno tecnico	Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti: Disegno	Scritta, grafica, orale	6
E. VII	Aerotecnica	Istituto tecnico industriale: aerotecnica. Costruzioni aeronautiche. Disegno di costruzioni aeronautiche	Scritta, grafica, orale	1
E. VIII	Chimica e laboratorio	Istituto tecnico industriale: chimica. Chimica e laboratorio di chimica. Chimica. Chimica analitica. Chimica. Analisi chimica generale. Elettrochimica. Chimica generale ed inorganica. Analisi chimica generale. Laboratorio chimico. Esercitazioni di analisi chimica. Analisi chimica generale e laboratorio chimico	Scritta, pratica, orale	4

Tabelle	Classi di concorsi ed esami di abilitazione	Istituti scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	Numero cattedre messe a concorso
E. XIII	Tecnologia meccanica e laboratorio	Istituto tecnico industriale: tecnologia-meccanica. Laboratorio tecnologico	Scritta, pratica, orale	7
E. XV	Tecnologia delle costruzioni. Impianto del cantiere. Estimo	Istituto tecnico industriale per edili: impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni. Laboratorio tecnologico edile. Resistenza dei materiali. Estimo	Scritto-grafica, orale	1
F. I	Computisteria e pratica commerciale	Scuola tecnica commerciale: matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	Scritta, orale	7
G. I	Scienze naturali e geografia generale ed economica	Istituto tecnico commerciale: scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia. Scienze naturali e fisiche e tecnologia industriale	Scritta, pratica, orale	8
G. IV	Ragioneria e tecnica commerciale	Istituto tecnico commerciale: computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti. Computisteria, ragioneria ed esercitazioni-Tecnologia commerciale, dogane e trasporti, ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali in genere e tessili laniere in particolare	Scritta, orale	4
G. V	Materie giuridiche ed economiche	Istituto tecnico commerciale: istituzione di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica. Istituzioni di diritto. Economia politica, elementi di scienza finanziaria statistica. Legislazione sociale, istituzioni di diritto, economia politica, elementi di legislazione finanziaria, statistica	Due prove scritte, prova orale	2

Tabelle	Classi di concorsi ed esami di abilitazione	Istituti scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso	Prove richieste	Numero cattedre messe a concorso
H. I	Agronomia ed estimo	Istituto tecnico per geometri: elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori	Due prove scritte, prova orale	6
H. II	Topografia	Istituto tecnico per geometri: topografia e disegno topografico	Scritta, grafica, orale	6
J. I	Storia e geografia	Istituto tecnico nautico: storia, geografia e geografia commerciale	Scritta, orale	1
J. II	Fisica, elementi di chimica e di macchine	Istituto tecnico nautico: fisica elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine	Scritta, pratica, orale	1
J. IV	Attrezzatura e manovra	Istituto tecnico nautico: attrezzatura e manovra, elementi di costruzione navale	Scritta, orale	1
J. V	Macchine marine e disegno	Istituto tecnico nautico: macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva	Scritta, grafica, orale	3
J. VI	Teoria e costruzione della nave	Istituto tecnico nautico: teoria della nave, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, disegno di costruzione navale, elementi di costruzione navale	Scritta, grafica, orale	2
L. II	Disegno	Scuola professionale femminile: disegno, nozioni di storia dell'arte.	Due prove grafiche e orale	1

§ 2.

Ai citati concorsi possono partecipare soltanto i candidati che comproveranno, mediante dichiarazione rilasciata dalle competenti autorità militari o civili, di appartenere ad una delle seguenti categorie:

a) coloro che si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame dei concorsi indetti con decreti Ministeriali 18 novembre 1941 e 28 dicembre 1942, per i quali è stato disposto l'accantonamento.

Detti candidati dovranno però dimostrare che alla data dei bandi dei concorsi originari possedevano già tutti i requisiti necessari per parteciparvi;

b) coloro che non poterono per ragioni dipendenti dallo stato di guerra presentare domanda di ammissione ai concorsi indetti con i decreti ministeriali citati nella lettera *a*) o raggiungere le sedi di esame.

Anche questi candidati dovranno dimostrare che alla data dei bandi dei concorsi originari possedevano già tutti i requisiti necessari per parteciparvi;

c) combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

d) mutilati e invalidi per la lotta di liberazione;

e) partigiani combattenti;

f) reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Sono esclusi i candidati appartenenti alle suddette categorie i quali abbiano partecipato ai concorsi indetti con i citati decreti ministeriali per i medesimi tipi di cattedra senza conseguirvi l'idoneità.

Il 25% dei posti messi a concorso con il presente bando è riservato a coloro che comprovino, con attestato da rilasciarsi dalla competente autorità scolastica, di aver prestato lodevole servizio, dopo il conseguimento della laurea o di altro titolo richiesto per l'ammissione al concorso, per almeno tre anni scolastici nell'ultimo decennio, in qualità di supplenti o incaricati nelle scuole e istituti di istruzione media.

§ 3.

I concorsi-esami di Stato hanno non solo lo scopo di conferire le cattedre messe a concorso, ma anche quello di conferire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio ai candidati sforniti del titolo che abbia pieno valore di abilitazione.

Pertanto i candidati che saranno dichiarati vincitori saranno assunti nelle cattedre di insegnamento indicato per ciascuno dei concorsi; tutti i candidati che avranno conseguito una votazione non inferiore ai sei decimi nelle prove scritte o grafiche o pratiche e nelle prove orali, e siano sprovvisti di titolo di studio avente pieno

valore di abilitazione, saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle classi di concorso cui avranno partecipato.

Le tabelle annesse al presente bando indicano: nella 3ª colonna, per ognuno dei concorsi i titoli di ammissione che hanno pieno valore di abilitazione all'insegnamento (categoria *a*); nella 4ª colonna, per ognuno dei concorsi, i titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione all'insegnamento (categoria *b*): nella 5ª colonna i diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti dichiarati abilitati, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*); nella 6ª colonna, gli insegnamenti e gli istituti per i quali i diplomi di abilitazione sono validi.

I candidati provvisti di uno dei titoli di categoria *b*), cioè di titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione, possono partecipare ai concorsi al doppio scopo di conseguire l'abilitazione professionale e la nomina in ruolo in una delle cattedre indicate, per ognuno dei concorsi, nell'elenco di cui al § 1, ma possono limitare la loro partecipazione al solo scopo di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio: a tali candidati non è consentito di presentarsi a concorsi soltanto ai fini del conseguimento della cattedra.

Il concorso della classe 2 della tabella *L*, è, ai fini dell'assunzione in ruolo, riservato esclusivamente alle donne.

I candidati che partecipano ai concorsi al doppio scopo del conseguimento dell'abilitazione e della cattedra e quelli che partecipano al solo fine del conseguimento dell'abilitazione sono tenuti al pagamento della tassa di L. 1000.

La tassa suddetta si paga all'Erario, a mezzo di versamento fatto direttamente (*e non a mezzo vaglia*), ad un procuratore del Registro, che ne rilascia apposita ricevuta su Mod. 72-*A*, da allegarsi alla domanda di ammissione al concorso-esame di Stato.

I candidati, sprovvisti di titolo di categoria *a*) i quali abbiano sostenuto con esito negativo, esami di abilitazione per l'insegnamento di una data disciplina o di un dato gruppo di discipline, possono ripeterli solo nell'anno immediatamente successivo; se neppure la seconda volta conseguano l'abilitazione, possono ripeterli soltanto dopo trascorsi due anni dall'ultimo esame; successivamente gli esami possono essere ripetuti sempre che siano trascorsi due anni dall'ultimo esame. Agli effetti di tale limitazione, si terrà conto della non conseguita abilitazione in esami sostenuti in classi di concorsi corrispondenti, a norma dell'annessa tabella *N*.

§ 4.

Ai predetti concorsi-esami di Stato sono anche ammessi a partecipare, purchè appartengano ad una delle categorie indicate nel § 2 e limitatamente al conseguimento dell'abilitazione e della idoneità per l'insegnamento nelle scuole medie dipendenti dalle autorità ecclesiastiche:

a) coloro che, in possesso di un titolo di studio avente pieno valore di abilitazione, ovvero del diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento, conseguito con votazione inferiore ai sette decimi, intendano rispettivamente sostenere o ripetere gli esami stessi agli effetti dell'art. 30 della legge 19 gennaio 1942, n. 86;

b) i laureati in sacra teologia, di cui all'art. 40 del concordato fra la Santa Sede e l'Italia, e i laureati in altre discipline ecclesiastiche, relativamente ai concorsi-esami di Stato per cui sono richieste le lauree in lettere o in filosofia;

c) i laureati in diritto canonico ed in *utroque jure*, relativamente al concorso-esame di Stato per l'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche;

d) gli ecclesiastici e i religiosi, non provvisti di laurea, che, alla data della legge 19 gennaio 1942, n. 86, abbiano insegnato lodevolmente da almeno 5 anni nelle scuole riconosciute dipendenti dalle autorità ecclesiastiche, purchè abbiano regolarmente compiuto il curriculum di studi prescritto per il sacerdozio dal codice di diritto canonico, relativamente alla disciplina o al gruppo di discipline da essi insegnato.

I candidati potranno chiedere di partecipare ai suddetti concorsi-esami di Stato al duplice scopo del conseguimento dell'abilitazione e della idoneità di cui al presente paragrafo.

Agli effetti di tale legge sono conferiti:

a) a coloro di cui alla lettera a), un certificato di abilitazione o di idoneità da valere agli effetti dell'art. 30 della legge;

b) a coloro di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), un diploma di abilitazione o un certificato di idoneità limitata all'insegnamento medio nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche.

§ 5.

Limiti di età.

Il limite minimo di età è di 21 anni compiuti alla data del bando per l'ammissione ai concorsi ed agli esami di abilitazione per l'insegnamento negli istituti di istruzione tecnica; è di 18 anni compiuti alla data del bando per l'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione per l'insegnamento negli istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale.

Il limite massimo per l'ammissione ai concorsi è di 45 anni compiuti alla data del bando.

Sono ammessi anche se eccedano il predetto limite massimo di età i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo, o vincitori di concorsi a cattedre di istituti governativi di istruzione media, in attesa della nomina in ruolo;

b) professori e presidi di ruolo di una scuola media pareggiata, convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti a servizio dello Stato;

c) professori di ruolo di una scuola media pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca) o che sia stata soppressa;

d) ex professori di ruolo di pedagogia e morale di soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite anzidetto;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato in istituti governativi di istruzione media, o, comunque, servizio di straordinario, avventizio

o simile, nelle Amministrazioni dello Stato quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite predetto;

g) coloro che alla data del bando rivestano la qualità di impiegati civili e statali di ruolo;

h) gli ufficiali di marina che abbiano titolo per la ammissione a concorsi a cattedre di istituti tecnici nautici, ai sensi degli articoli 1 e 16 del regio decreto 20 luglio 1928, n. 1154;

i) il personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse che abbia compiuto 5 anni di lodevole servizio (regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435).

I candidati, che si trovino nelle condizioni indicate nelle lettere *a*) e *b*) del precedente paragrafo, dovranno comprovare di non aver superato il limite massimo di tà di anni 40 alla data dei bandi dei concorsi originari, salvo le eccezioni allora previste.

I candidati, che partecipano ai soli esami di abilitazione, sono ammessi anche se abbiano superato il limite massimo di età anzidetto.

§ 6.

Documenti.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel § 9, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita ed indirizzo del candidato, titolo di studio, anno del conseguimento e istituto che lo ha rilasciato, il numero e la classe di concorso a cui egli chiede di partecipare. Qualora si tratti di concorsi la cui prova scritta o grafica abbia luogo in più sedi a norma del § 10, il candidato deve indicare dove intende sostenere la prova stessa.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione — Ufficio concorsi scuole medie — qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati, salvo quanto è prescritto nei successivi paragrafi, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale, o dal pretore competente;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici, di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, legalizzato dal presidente del Tribunale, o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; dal prefetto della provincia, se rilasciato a firma del sindaco come capo del comune;

c) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di regolare condotta civile e morale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della provincia. L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni, in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta civile dell'istante ed in conseguenza di escludere dal concorso, anche dopo l'inizio delle prove o dopo l'espletamente del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi.

Per ciò che riguarda la condotta militare l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di escludere anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) stato di famiglia legalizzato dal prefetto. Questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

f) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato, la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto.

Tale documento deve essere di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

g) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munito, per i combattenti, della relativa dichiarazione integrativa, secondo le disposizioni contenute nel § 8.

I candidati, che non abbiano prestato servizio, dovranno produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento. I candidati che prestano servizio militare dovranno produrre una dichiarazione del comandante del corpo attestante la loro posizione;

h) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione secondo le tabelle (colonne 3ª e 4ª) annesse al presente bando. I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, devono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da Università della cessata monarchia austro-ungarica, nei limiti stabiliti dal regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573 e dal regio decreto 11 marzo 1923, n. 620, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473;

i) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultano da questi.

Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria o istituto superiore, la firma deve essere autenticata dal rettore della università o dal direttore dello istituto superiore;

l) ricevuta mod. 72-*A* rilasciata da un procuratore del Registro (e non vaglia postale) del pagamento della tassa di esame di L. 1000 quando il candidato partecipi al concorso-esame di Stato in base a uno dei titoli di categoria *b*);

m) nel caso di concorrente già abilitato, diploma originale, o certificato relativo alla conseguita abilitazione all'insegnamento medio, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

n) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

o) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa.

Il candidato dovrà inoltre produrre un elenco in carta libera e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentate al concorso.

§ 7.

Norme particolari riguardanti i documenti.

Non è ammesso il riferimento a documenti di rito e titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni salvo quanto è stabilito nel successivo 6° comma. Gli stessi insegnanti di ruolo non possono fare riferimento a documenti e titoli allegati al fascicolo personale.

I certificati di cui al precedente paragrafo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi sono rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro permanenza in servizio, con diritto a pensione a carico dello Stato, alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*) del precedente paragrafo un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dai concorsi. Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegnerà al candidato un termine non superiore a 15 giorni per la regolarizzazione. Coloro che partecipano a più concorsi a cattedre o ad esami di Stato per l'insegnamento medio banditi nel corrente anno devono presentare domande separate nelle quali dovranno essere indicati chiaramente gli altri concorsi ai quali partecipano; ad ogni domanda, inoltre, dovrà essere allegata la ricevuta della tassa di L. 1000 eventualmente dovuta, di cui alla lettera *l*) del precedente paragrafo; una sola delle domande però, deve essere documentata in modo completo, e a ciascuna delle altre dovrà essere allegato, oltre la ricevuta della tassa anzidetta, l'elenco dei documenti e titoli prodotti con la indicazione a quale delle domande sono allegati i documenti di rito ed i titoli.

I documenti di cui al § 6 non sono restituiti, fatta eccezione del titolo originale di studio, ai candidati dichiarati vincitori che accettino la nomina.

Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 32, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso. Coloro che chiedono di partecipare ai concorsi, a norma del presente bando, al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, e coloro che chiedono di partecipare agli esami di abilitazione o di abilitazione e di idoneità per l'insegnamento negli istituti dipendenti da Autorità ecclesiastiche (legge 19 gennaio 1942, n. 86) devono unire alla domanda solo i seguenti documenti:

a) l'estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato dalle competenti autorità;

b) il titolo di studio in base al quale domandano l'ammissione (in originale o in copia autentica legalizzata);

c) la ricevuta della tassa di esame mod. 72-*A* giusta le norme di cui alla lettera *l*) del § 6.

I candidati che aspirino al conseguimento dell'idoneità di cui alla citata legge 19 gennaio 1942, n. 86, e i candidati che partecipano ai concorsi a cattedre possono aggiungere tutti quei titoli e pubblicazioni che ritengano opportuni nel proprio interesse; sono escluse le opere manoscritte e dattilografate. I disegni e le pitture presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di autenticazione di autorità scolastica e amministrativa, che li attesti eseguiti da chi li presenta.

I candidati di cui alla lettera *d*) del paragrafo 4 oltre ai documenti prescritti devono produrre un certificato rilasciato dalle competenti autorità ecclesiastiche dal quale risulti che alla data della legge 19 gennaio 1942 n. 86, abbiano insegnato lodevolmente per almeno 5 anni nelle scuole dipendenti dalle autorità stesse e che abbiano compiuto regolarmente il curriculum di studi prescritti per il sacerdozio.

I certificati di servizio, se rilasciati da istituti di istruzione media o elementare debbono essere autenticati dal competente provveditore agli studi; se rilasciati da segreterie d'istituti universitari o di istruzione superiore, debbono essere autenticati dal rettore della università o dal direttore dell'istituto superiore. I certificati rilasciati dai provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

Coloro che nei concorsi banditi con i decreti Ministeriali 18 novembre 1941 e 28 dicembre 1942 abbiano ottenuto l'ammissione alle prove orali e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non aver potuto sostenerle perchè sotto le armi o perchè non poterono raggiungere le sedi di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, saranno ammessi a sostenere le prove stesse nell'attuale sessione e qualora siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel

quale essi superarono le prove scritte, la nomina in ruolo decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Detti candidati dovranno comprovare di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti, tranne il limite di età e se sprovvisti di titoli di categoria *a)* sono esonerati dal pagamento della tassa di ammissione intendendosi tuttora valida quella, a suo tempo versata, per il concorso originario.

§ 8.

Norme particolari per i documenti riguardanti gli ex combattenti, mutilati, invalidi di guerra, orfani e congiunti di morti in guerra e categorie di candidati assimilati.

Per comprovare la qualifica di combattente, della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale, della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici connessi con l'avere partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, rilasciata o vidimata dalla sede centrale, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da farsi prima della nomina.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione debbono dimostrare tale qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati, mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale per le pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della Sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattie nei reparti stessi.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Per l'applicazione nei casi di parità di merito dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, gli interessati devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del sindaco del Comune del loro domicilio o della loro residenza abituale oppure mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

§ 9.

Presentazioni dei documenti, termini, esclusioni.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate di tutti i documenti prescritti, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie), entro 60 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai concorrenti che dimostrino di essere chiamati alle armi è consentita l'ammissione ai concorsi con la presentazione entro il detto termine della sola domanda salvo l'obbligo di corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame. La dichiarazione integrativa di cui alla lettera *g)* del precedente paragrafo 7 potrà essere dagli interessati prodotta oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione ma non oltre l'inizio delle prove orali.

Sono esclusi dai concorsi e dagli esami di abilitazione i candidati che abbiano presentato domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo, o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti o non abbiano restituiti entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione delle domande e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo, non saranno accettati nuovi titoli o pubblicazioni, o parte di questi, nè saranno consentite sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento o pubblicazione.

I documenti prescritti dal § 6 dovranno essere disposti nell'ordine indicato dal paragrafo stesso e contrassegnati con le medesime lettere minuscole con cui in esso sono distinti.

Anche fuori dei casi previsti nei precedenti commi il Ministro può negare l'ammissione ai concorsi a cattedre con decreto non motivato e insindacabile.

Non potrà partecipare ai concorsi chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato.

In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore) e dovrà intervenire alle prove scritte o grafiche d'esame che avranno luogo nei giorni che saranno indicati con successivo decreto ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero, parte 2ª, ***senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.***

§ 10.

Le prove scritte o grafiche dei sottonotati concorsi-esami di Stato per l'insegnamento medio avranno luogo nelle sedi indicate a fianco di ciascun gruppo di essi:

Concorsi	Sedi
1 - Italiano, latino, storia e geografia negli istituti medi inferiori 1 cl. - Italiano, latino, greco, storia e geografia nei ginnasi superiori 3 cl. - Lettere italiane e storia negli istituti magistrali 4 - Lettere italiane, latina e storia nei licei e istituti magistrali 5 - Filosofia e storia nei licei e istituti magistrati A II - Lettere italiane e storia negli istituti tecnici	Bari Cagliari Catania Firenze Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino
2 - Matematica negli istituti medi inferiori 9 - Matematica e fisica nei licei e istituti magistrali [illegible] - Disegno negli istituti medi inferiori 1[illegible] Disegno nei licei e istituti magistrali	Cagliari Firenze Milano Napoli Palermo Roma

§ 11.

Norme per la procedura dei concorsi.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli e per esami.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esami.

I titoli sono valutati prima delle prove orali e pratiche limitatamente ai concorrenti che siano stati ammessi a dette prove.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da documenti rilasciati dalle competenti autorità ed espressamente prodotti dai candidati ai fini della valutazione medesima.

Il servizio di insegnamento è computabile fra i titoli se prestato in istituti governativi, pareggiati o parificati, tanto come professore di ruolo quanto come supplente o incaricato, purchè abbia avuto la durata di sette mesi consecutivi. Il servizio prestato in istituti parificati è però computabile solo nei concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.

I certificati di servizio dovranno indicare con precisione la data dell'inizio e della cessazione del servizio stesso e le ore settimanali d'insegnamento.

A norma dell'art. 135 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, il lodevole servizio prestato per un anno almeno nei Convitti nazionali in qualità d'istitutore di ruolo o di istitutore assistente, dopo il conseguimento della laurea, sarà considerato titolo pari a quello dell'insegnamento.

Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo e i servizi non lodevoli tanto scolastici che militari o di istitutore in Convitti nazionali sono considerati come titoli di demerito ed hanno per difetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

Le prove di esame possono essere scritte, grafiche, pratiche ed orali.

Le prove orali comprendono due esperimenti da svolgersi secondo le norme stabilite dalla Commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente. Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma.

Il secondo esperimento consiste in una lezione contenuta anche essa nei limiti del programma che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

Il numero, la specie e le modalità generali e particolari delle prove di esami, per le singole classi di concorso, sono stabiliti dai regi decreti 27 ottobre 1932, n. 1489, 20 luglio 1934, n. 1186, 22 dicembre 1941, n. 1518, che approvano i programmi vigenti per i concorsi e per le abilitazioni.

Le prove del concorso-esame di Stato di italiano, latino, storia e geografia negli istituti medi inferiori (concorso risultante dalla fusione avvenuta tra le classi 1ª e B 1ª prima esistenti e dichiarate corrispondenti a norma della tabella *N* allegata al presente bando) vertono sui programmi approvati con regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1489. Quelli dei concorsi-esami di Stato di matematica e disegno negli istituti medi inferiori vertono sui programmi approvati con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1186.

Quando fra i concorrenti vi siano ciechi o mutilati di guerra che si trovino nella impossibilità di eseguire qualche prova con le modalità stabilite, è data facoltà alla Commissione di adottare per essi, in relazione alla natura della minorazione, modalità diverse sempre che la prova possa offrire sufficienti elementi di giudizio.

I candidati che si trovino in tali condizioni ne devono fare espressa dichiarazione e devono inviare una istanza specifica dieci giorni prima dell'inizio delle prove e presentarsi nel giorno antecedente alla prova stessa all'Ufficio concorsi o al Provveditorato agli studi della sede ove devono sostenere la prova scritta o grafica.

Con successivo decreto ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero, parte 2ª, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte, grafiche e i giorni nei quali cominceranno le prove orali per i concorsi che comprendono le sole prove orali. I candidati ammessi alle prove orali e pratiche e quelli dei concorsi che comprendono solamente prove orali e pratiche o soltanto prove orali saranno chiamati a gruppi con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta nel *Bollettino Ufficiale*, parte 2ª.

I candidati devono dimostrare la loro identità personale, presentando prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice e di vigilanza, o la carta di identità o il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, o il libretto militare (con fotografia), se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia munita della loro firma autenticata dalla Autorità comunale di residenza o da un notaio. La firma dell'Autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

§ 12.

Graduatorie.

Per ogni concorso-esame di Stato, la Commissione compila due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli abilitati all'insegnamento.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende per ordine di merito (determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente entro il limite massimo di cento punti, per le prove di esame, i titoli, il servizio militare di ex combattente tenuto conto dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, nel caso di parità di merito) e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano almeno riportato sei decimi dei punti assegnati alle prove, con non meno di sei decimi per ognuna di esse e che abbiano almeno conseguito sei decimi nella votazione complessiva.

Nella compilazione delle graduatorie le Commissioni terranno inoltre presente le disposizioni contenute nell'ultimo comma del § 2.

Alla graduatoria dei vincitori, segue agli effetti della nomina in ruolo, la graduatoria di tutti gli altri concorrenti che, avendo riportato almeno sette decimi dei punti assegnati alle prove, con non meno di sei decimi per ognuna di esse conseguano nella votazione complessiva 70/100 e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive modificazioni ed estensioni, e cioè siano ex combattenti, oppure siano vedove di militari o assimilati, morti in reparti combattenti, o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti combattenti, oppure siano orfani di guerra.

Detti candidati saranno assunti in ruolo in ordine di merito e fino ad esaurimento nel limite di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e dell'art. 6 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il numero dei posti prescritti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguito nei modi prescritti una votazione complessiva di almeno sessanta su cento, sino a che sia raggiunto la proporzione di un invalido per ogni dieci posti (o frazione di dieci), tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, di coloro fra essi che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

La Commissione giudicatrice dopo la graduatoria dei vincitori, e la seconda eventuale degli ex combattenti, formerà una graduatoria suppletiva, designando inoltre, a norma dei regi decreti 18 luglio 1932, n. 1045, e 14 marzo 1938, n. 829, e in numero non superiore a un quarto di quello dei vincitori e per ordine di merito, gli altri concorrenti che abbiano riportato almeno sei decimi dei voti assegnati alle prove di esame e con non meno di sei decimi in ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno sessanta su cento della votazione complessiva. Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro la Commissione farà luogo ad una sola designazione.

I concorrenti compresi nella graduatoria suppletiva, di cui al comma precedente, potranno essere nominati entro novanta giorni dalla approvazione delle graduatorie, qualora per rinuncia dei vincitori o per altra causa si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso o qualora gli ex combattenti compresi nella graduatoria possano essere sistemati in altri posti disponibili (regio decreto 14 marzo 1938, n. 829).

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, si indicherà nella graduatoria dei vincitori quali siano mutilati, invalidi di guerra, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti o a causa di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi.

Nella graduatoria degli abilitati la Commissione comprende tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*) delle annesse tabelle e che abbiano riportato per ognuna delle prove di esame, un voto non inferiore a sei decimi. Nella predetta graduatoria sono compresi anche i concorrenti che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori e che siano stati ammessi al concorso in base ad uno dei titoli di categoria.

§ 13.

Per ogni concorso-esame di Stato la Commissione compilerà inoltre agli effetti della legge 19 gennaio 1942, n. 86, concernente disposizioni particolari per le scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche, due graduatorie: la prima degli idonei, la seconda degli abilitati.

Nella prima graduatoria saranno compresi, per ordine di merito, i candidati, i quali avendo chiesto di partecipare ai concorsi-esami di Stato anche allo scopo del conseguimento della idoneità, abbiano riportato nei modi prescritti, una votazione complessiva di almeno settanta su cento.

Nella seconda graduatoria saranno compresi invece, per ordine di merito, i candidati che abbiano sostenuto o ripetuto i concorsi-esami di Stato conseguendo l'abilitazione richiesta.

In tale graduatoria la Commissione esaminatrice non comprenderà i candidati di cui alla lettera *a*) del precedente paragrafo 4, i quali abbiano riportato nelle prove di esame una votazione complessiva inferiore a sette decimi.

§ 14.

Rilascio dei diplomi e dei certificati di abilitazione all'insegnamento medio.

I candidati compresi nella graduatoria degli abilitati per ottenere il relativo diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, di cui alla quinta colonna delle tabelle annesse al presente bando, devono farne domanda su carta legale da L. 32 al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie) allegandovi una marca da bollo per tassa fissa da L. 32. Nella domanda dovrà essere chiaramente indicato: il nome, il cognome, la paternità, il luogo e la data di nascita, il concorso o l'esame nel quale conseguirono l'abilitazione. Coloro che sono provvisti di laurea o diploma conseguiti presso le Università o

presso gli Istituti superiori, devono inoltre, a norma dell'art. 54 del regio decreto-legge 28 agosto 1931, numero 1227, allegare alla domanda per il rilascio dei diplomi la ricevuta della tassa a favore delle opere universitarie versata all'Università o all'Istituto presso il quale conseguirono il titolo di studio con l'indicazione esatta dell'abilitazione conseguita.

I candidati che hanno conseguito l'idoneità o l'abilitazione agli effetti della legge 19 gennaio 1942, n. 86, potranno ottenere il diploma o il certificato attenendosi alle istruzioni di cui sopra.

§ 15.

Riduzioni di viaggio accordate ai candidati e modalità relative.

Ai candidati che partecipano agli esami di abilitazione è concessa, limitatamente a due viaggi, la riduzione della metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale sui viaggi di andata e ritorno sulle FF. SS. Essi devono provvedersi tempestivamente dei relativi documenti, presentando domanda in carta legale da L. 32 al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie).

La concessione della riduzione ferroviaria non si applica ai candidati già abilitati i quali partecipano ai concorsi al solo fine del conseguimento della cattedra.

Le domande intese ad ottenere un numero superiore di viaggi non saranno prese in considerazione.

§ 16.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo i regolamenti approvati con regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480 e 5 luglio 1934, n. 1185.

I provveditori agli studi e i presidi degli istituti di istruzione media daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1947
Registro Finanze n. 18, *foglio n.* 255. — MAGNASCO

(3132)

TABELLA DEI CONCORSI - ESAMI DI STATO
per l'insegnamento negli Istituti dell'Ordine Medio

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso. Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso. Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Italiano, latino, storia e geografia.	*Istituti medi inferiori*: Lingua italiana e latina, storia, geografia	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) o d'italiano, latino storia e geografia o di lettere o diploma di abilitazione di italiano, latino, storia e geografia rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del Testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 entro il 31 dicembre 1925 *c*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del Testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere classiche, o d'italiano, storia e geografia o d'italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia o di lettere italiane o di storia e geografia o di lettere italiane, storia e geografia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna *c*) Laurea in filosofia *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna *e*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero *f*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile *g*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia	Diploma di italiano, latino, storia e geografia.	Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia in qualunque scuola media di 1° grado
II. Matematica.	*Istituti medi inferiori*: Matematica	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185,	*a*) Laurea in matematica conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *e*) della precedente colonna o laurea in fisica, o in scienze fisiche e matematiche, o in ingegneria, o in discipline nautiche	Diploma di primo grado in matematica	Matematica in tutte le scuole medie di primo grado

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		b) Diploma di abilitazione di matematica (anche di 1° grado) o di scienze, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 *c*) Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *d*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *e*) Laurea in matematica conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *f*) Idoneità in concorsi a cattedre di matematica o di matematica e fisica negli istituti industriali e commerciali o di matematica e disegno geometrico negli istituti nautici, congiunta a laurea	*b*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736) *c*) Laurea in ingegneria chimica, o in ingegneria aeronautica o in chimica industriale, o in scienze matematiche, o in matematica e fisica, o in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze geologiche		
III. Disegno	*Istituti medi inferiori*: Disegno	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Diploma di architetto civile, o laurea delle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione o dei politecnici conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924	*a*) Diploma di maturità propria del liceo artistico, licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile (art. 68 regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123) *b*) Diploma di architetto civile, o laurea delle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna) *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi *d*) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924-25, agli alunni iscritti negli anni precedenti all'antica scuola superiore di ornato presso il Politecnico di Torino	Diploma di disegno	Disegno in tutte le scuole ed istituti di istruzione media (fatta eccezione delle scuole professionali femminili, delle scuole di magistero professionale per la donna e delle scuole ed istituti tecnici industriali).

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		d) Diploma di abilitazione della scuola superiore di ornato presso il Politecnico di Torino rilasciato sino a tutto l'anno 1923 *e*) Patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole già dipendenti dal Ministero dell'agricoltura, industria e commercio e dal Ministero dell'economia nazionale conseguita in base al regolamento 9 marzo 1905 e successive modificazioni. *f*) Idoneità in concorso a cattedre di disegno equiparate, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente.	*e*) Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di Belle Arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924		
I cl. Italiano, latino, greco, storia e geografia	*Ginnasio:* Lingua italiana, latina e greca storia e geografia	*a*) Diploma di abilitazione di lettere rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 o al regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480 o 21 marzo 1935, n. 359 *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925	*a*) Diploma di abilitazione di lettere classiche rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359 *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna c) Laurea in filosofia	Diploma di lettere	Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia in qualunque scuola media
II cl. Lettere classiche	*Liceo:* Lettere greche e latine	*a*) Diploma di abilitazione di lettere o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 o 21 marzo 1935, n. 359 *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925	*a*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna *b*) Laurea in filosofia	Diploma di lettere classiche	Lingua e letteratura greca e latina in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
III cl. Lettere italiane e storia	*Istituto magistrale:* Lingua e lettere italiane e storia	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamnto 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185), di lettere, o di italiano, (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia o di lettere italiane, storia e geografia *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925 *c*) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regio decreto 21 marzo 1535, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185) d'italiano, storia e geografia o di italiano, latino, storia e geografia, o di lettere italiane o di storia e geografia o di lettere classiche *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna *c*) Laurea in filosofia *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (salvo i casi previsti nella colonna precedente) o di pedagogia e morale degl'istituti superiori di magistero femminile *f*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciate dalle Facoltà di magistero in base ai regi decreti 7 maggio 1936, n. 882 e 30 settembre 1938, n. 1652	Diploma di lettere italiane e storia	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media
IV Lettere italiane e latine e storia	*Liceo:* Lettere italiane e latine *Liceo scientifico:* Lettere italiane e latine *Istituto magistrale:* Lingua e lettere latine e storia	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359) di lettere, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185), d'italiano, storia e geografia o d'italiano, latino storia e geografia, o di lettere classiche o di italiano (lettere italiane) e storia o di lettere italiane o di storia e geografia *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna	Diploma di lettere italiane latine e storia	Lingua e letteratura italiana e latina e storia, in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			c) Laurea in filosofia *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia o pedagogia degli Istituti superiori di magistero *e*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciate in base ai regi decreti 7 maggio 1936, n. 882 e 30 settembre 1938, n. 1652		
V. Filosofia storia	*Liceo*: Filosofia, storia ed economia politica *Liceo scientifico*: Storia, filosofia ed economia politica *Istituto magistrale*: Filosofia e pedagogia	*a*) Diploma di abilitazione di filosofia e *storia rilasciato* in base al *regolamento* 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359	*a*) Diploma di abilitazione rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359), di lettere o di lettere classiche *b*) Laurea in filosofia, o in lettere, o in giurisprudenza o in scienze politiche, o in scienze politico-amministrative *c*) Diploma di filosofia e pedagogia o di italiano, latino, storia e geografia, degli istituti superiori di magistero *d*) Diploma di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile *e*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciate in base ai regi decreti 7 maggio 1936, n. 882 e 30 settembre 1938, n. 1652	Diploma di *filosofia e storia*	Filosofia, pedagogia e storia in qualunque scuola media: economia politica nei licei e nei licei scientifici
IX Matematica e fisica	*Liceo*: Matematica e fisica *Liceo scientifico*: Matematica e fisica *Istituto magistrale*: Matematica e fisica	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al regio decreto 31 marzo 1935, n. 359 *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il capo previsto dalla lettera *b*) della precedente colonna *c*) Laurea in matematica, o in fisica, o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria), o in matematica applicata, o in fisica applicata, o in matematica e fisica applicata, o in fisica e geofisica, o in ingegneria industriale meccanica, chimica ed elettrotecnica, o in ingegneria navale	Diploma di matematica e fisica	Matematica e fisica in qualunque scuola media

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			e meccanica o in discipline nautiche o in ingegneria chimica o in ingegneria aeronautica, o in chimica industriale o in scienze matematiche, in matematica e fisica *d)* Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalla Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze agli alunni delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736)		
X. Scienze naturali, chimica e geografia	*Liceo*: Scienze naturali, chimica e geografia *Liceo scientifico*: Scienze naturali, chimica e geografia *Istituto magistrale:* Scienze naturali, geografia ed igiene	*a)* Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 35 *b)* Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185	*a)* Diploma di abilitazione di scienze o di chimica o di chimica e merceologia o di geografia generale ed economica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *b)* Laurea in scienze, o in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche o in scienze naturali e chimiche, o in scienze naturali e geografia o in chimica tecnica, o in geografia, o in scienze naturali, o in scienze biologiche, o in scienze geologiche *c)* Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736) *d)* Laurea in scienze agrarie o in scienze forestali	Diploma di scienze e chimica	Scienze naturali, chimica, geografia ed igiene in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media [illegible] o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
XI Disegno	*Liceo scientifico*: Disegno *Istituto magistrale*: Disegno	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359. *b*) Diploma di architetto civile, o laurea dalle scuole superiori di architettura o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici se conseguiti entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925 *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924 *d*) Diploma di abilitazione della scuola superiore d'ornato presso il Politecnico di Torino rilasciato sino a tutto l'anno 1923	*a*) Diploma di maturità propria del liceo artistico o licenza da istituto d'arte licenza da liceo femminile *b*) Diploma o laurea di cui alla lettera *b*) della precedente colonna se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso nella detta lettera previsto *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi *d*) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni iscritti negli anni precedenti all'antica scuola superiore di ornato presso il Politecnico di Torino *e*) Diploma di licenza dal corso medio, o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di Belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924	Diploma di disegno	Disegno in tutti gli istituti medi (fatta eccezione delle scuole professionali femminili)

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*)

TABELLA *A*

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
A – I. Italiano, storia e geografia	*Scuola tecnica* Cultura generale (italiano, storia geografia) *Scuola professionale femminile:* Cultura generale (italiano, storia, geografia)	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), d'italiano, storia e geografia o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere, o diploma di italiano, storia e geografia rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *c*) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile (regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1968, e 25 novembre 1920, n. 1736) o di italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *d*) Idoneità in concorsi a cattedre di scuole agrarie, industriali e commerciali e professionali femminili equiparate, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, ad una delle cattedre di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente *e*) Diploma di abilitazione di italiano, storia e geografia rilasciato in base al regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, congiunto ad una delle lauree e diplomi rilasciati da Università e da Istituti superiori che siano però comprese fra i titoli di studio di categoria *b*	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), di lettere classiche, o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna *c*) Laurea in filosofia *d*) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile, o d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero, conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile *f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di magistero *g*) Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento medio letterario conseguito prima del 1° gennaio 1906. *h*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle Facoltà di magistero in base ai regi decreti 7 maggio 1936, n. 882, e 30 settembre 1938, n. 1652	Diploma di italiano, storia e geografia	Lingua e letteratura italiana, storia e geografia nelle scuole tecniche, nelle scuole professionali femminili e nelle scuole secondarie di avviamento professionale

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
A - II. Lettere italiane e storia	*Istituto tecnico agrario, industriale, commerciale e per geometri:* Lettere italiane e storia	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185), di lettere o di italiano (lettere italiane) e storia o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia, o di lettere italiane, storia e geografia *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *c*) Idoneità in concorsi a cattedre di scuole agrarie medie di scuole minerarie, di Istituti industriali, commerciali e nautici, equiparate, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere classiche, o diploma d'italiano, storia e geografia o di italiano, latino, storia e geografia rilasciati in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna o in materie letterarie *c*) Laurea in filosofia o in pedagogia *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione) o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile	Diploma di lettere italiane e storia	Lingua e letteratura italiana e storia in qualungue scuola media
A - III. Lettere italiane	*Istituto tecnico nautico* *Istituto tecnico commerciale:* Lttere italiane	*a*) Diploma di abilitazione rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, di lettere o di italiano (lettere italiane) storia o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia *b*) Diploma di abilitazione di lettere italiane o di lettere italiane e storia o di lettere italiane e storia e geografia rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di italiano, storia e geografia *b*) Diploma di abilitazione di italiano, storia e geografia o di italiano, latino, storia e geografia rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna; o laurea in materie letterarie *d*) Laurea in filosofia o in pedagogia *e*) Diploma di italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero	Diploma di lettere italiane	Lettere italiane in qualunque scuola media

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli da categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		d) Idoneità in concorso a cattedre di lettere italiane negli istituti nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente	*f*) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione), o di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile		
A - VI. Matematica	*Istituto tecnico industriale:* Matematica *Istituto tecnico nautico:* Matematica e disegno geometrico *Istituto tecnico commerciale:* Matematica	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di matematica (2° grado) o di matematica e fisica, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in matematica o in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *d*) Idoneità in concorso a cattedre di matematica o di matematica e fisica negli istituti industriali e commerciali o di matematica e disegno geometrico negli istituti nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 *b*) Diploma di abilitazione di fisica rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in matematica o in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna, entro il 31 dicembre 1925 o in scienze matematiche o in matematica e fisica *d*) Laurea in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche	Diploma di 2° grado in matematica	Matematica negli istituti tecnici industriali Matematica e disegno geometrico negli istituti tecnici nautici
A - VII. Matematica e fisica	*Istituto tecnico industriale, commerciale e per geometri:* Matematica e fisica	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *c*) Idoneità in concorso di matematica o in concorso di fisica o di matematica e fisica	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna *c*) Laurea in matematica o in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse se-	Diploma di matematica e fisica	Matematica e fisica in qualunque scuola media

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		o di fisica ed elementi di chimica negli istituti industriali, commerciali e nautici congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente	zioni di scienze degli istituti superiori di magistero (regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736) *e)* Laurea in scienze matematiche o in matematica e fisica *f)* Laurea in scienze geologiche		
A - VIII. Chimica e merceologia	*Istituto tecnico industriale e per geometri:* Chimica *Istituto tecnico commerciale:* Chimica e merceologia Chimica, merceologia generale, mineralogia, tecnica ed esercitazioni	*a)* Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b)* Diploma di abilitazione di chimica e merceologia rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c)* Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d)* Idoneità in concorsi di chimica nelle scuole agrarie, medie, nelle scuole medie minerarie e negli istituti industriali, e di scienze e merceologia negli istituti commerciali congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente.	*a)* Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b)* Diploma di abilitazione di scienze, geografia, chimica e merceologia, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c)* Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c)* della precedente colonna *d)* Laurea in chimica tecnica o in ingegneria chimica	Diploma di chimica e merceologia	Chimica e merceologia in qualunque scuola media
A - IX. Scienze e merceologia	*Scuola tecnica commerciale:* Scienze naturali, fisica, merceologia *Scuola professionale femminile:* Scienze naturali e merceologia	*a)* Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di scienze e merceologia in scuola o in istituto commerciale o in scuola professionale femminile, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente *b)* Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regio decreto 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *c)* Diploma di abilitazione in scienze e merceologia conseguito in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185.	*a)* Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b)* Laurea in chimica, o in chimica e farmacia o in chimica industriale, o in scienze naturali, o in scienze naturali e fisiche o in fisica, o in chimica tecnica o in ingegneria chimica o in scienze biologiche o in scienze geologiche *c)* Laurea in scienze agrarie o in scienze forestali	Diploma di scienze e merceologia	Scienze naturali e merceologia nelle scuole tecniche commerciali e nelle scuole professionali femminili

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		d) Diploma di abilitazione di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia rilasciato in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153 *e*) Diploma di abilitazione in scienze, geografia, chimica e merceologia rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185	*d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (regio decreto 25 novembre 1920, n. 1737)		
A - XI. Costruzioni e disegno di costruzioni	*Istituto tecnico industriale:* Costruzioni edili stradali e idrauliche, disegno di costruzioni *Istituto tecnico per geometri:* Costruzioni e disegno di costruzioni	*a*) Diploma di abilitazione di costruzioni e topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di costruzioni e di disegno di costruzioni, o di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in ingegneria o in architettura conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *d*) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali equiparate a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla prima cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella co onna seguente	*a*) Laurea in ingegneria o in architettura conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna	Diploma di costruzioni e disegno di costruzioni	Costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici industriali e per geometri Resistenza dei materiali negli istituti tecnici industriali Geometria scrittiva e disegno relativo negli istituti tecnici industriali per minerari

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

TABELLA *B*

Scuola tecnica agraria

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
B - I. Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie	*Scuola tecnica a indirizzo agrario:* Elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica, industrie agrarie. Elementi di fisica scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie, caseificio	*a*) Diploma di abilitazione di scienze fisiche e naturali e industrie agrarie rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi *b*) Laurea in fisica o in scienze o in scienze naturali e fisiche o in scienze forestali o in scienze naturali o in scienze biologiche	Diploma di scienze fisiche e naturali e industrie agrarie	Elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie nelle scuole tecniche a indirizzo agrario

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

TABELLA *C*.

Istituto tecnico agrario

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
C - I. Scienze naturali geografia e patologia vegetale	*Istituto tecnico agrario*: Scienze naturali, geografia e patologia vegetale Scienze naturali, geografia e patologia vegetale, patologia viticolo-enologica, zimotecnia Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia ed entomologia orticole Scienze naturali, patologia vegetale, patologia dell'olivo cienze naturali, patologia vegetale, botanica e patologia del tabacco	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di scienze naturali, geografia e patologia vegetale rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in scienze naturali conseguita entro il 31 dicembre 1924 o nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *d*) Idoneità in concorso a cattedre di scienze fisiche e naturali e patologia vegetale di Scuole agrarie medie congiunta a laurea	*a*) Laurea in scienze naturali conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna *b*) Laurea in scienze naturali e fisiche o in scienze agrarie *c*) Laurea in geografia o in scienze biologiche o in scienze geologiche	Diploma di scienze naturali, geografia e patologia vegetale	Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, zimotecnia negli istituti tecnici agrari
C - II. Chimica e industrie agrarie	*Istituto ecnico agrario*: Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica viticolo-enologica	*a*) Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di chimica ed industrie agrarie rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Diploma di abilitazione di caseificio e chimica rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *d*) Idoneità in concorso a cattedre di chimica generale, agraria e tecnologcia ed industrie agrarie di scuole agrarie medie, congiunta a laurea	*a*) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o chimica industriale o in scienze agrarie *b*) Laurea in chimica tecnica o in ingegneria chimica	Diploma di chimica e industrie agrarie	Chimica generale inorganica e organica industrie agrarie negli istituti tecnici agrari

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria industrie agrarie, chimica e tecnologia olearia Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, industria lattiera e casearia.				
C - IV. Agricoltura	*Istituto tecnico agrario:* Agricoltura Agricoltura, economia ed estimo rurale Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico - casearia Agricoltura, colture irrigue	*a*) Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di agricoltura, di economia ed estimo rurale o di agronomia ed estimo rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924 *d*) Idoneità in concorso a cattedre di agraria, economia rurale con nozioni di estimo e di legislazione rurale e contabilità agraria delle Scuole agrarie medie, congiunta a laurea	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924	Diploma di agricoltura	Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico-casearia, colture irrigue, negli Istituti tecnici agrari
C - V. Economia ed estimo rurale	*Istituto tecnico agrario:* Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario. Economia ed estimo rurale, contabilità	*a*) Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2430 *b*) Diploma di abilitazione di economia ed estimo rurale o di agricoltura o di agronomia ed estimo rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934 n. 1185	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924	Diploma di economia ed estimo rurale	Economia ed estimo rurale contabilità agraria, elementi di diritto agrario, economia montana, produzione economica e commercio del tabacco, estimo legi-

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	graria, elementi di diritto agrario economia montana Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, produzione economia e commercio del tabacco, estimo legislazione contabilità in rapporto al tabacco	*c*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924 *d*) Idoneità in concorso a cattedre di agraria, economia rurale, con nozioni di estimo e legislazione rurale e contabilità agraria delle scuole agrarie medie, congiunta a laurea			slazione e contabilità in rapporto al tabacco negli Istituti tecnici agrari
C - XIV. Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	*Istituto tecnico agrario:* Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo costruzioni enologiche meccanica agraria, meccanica viticolo-enologica Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, costruzioni orticole	*a*) Diploma di abilitazione di costruzioni e di topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Diploma di abilitazione di topografia costruzioni rurali e meccanica agraria rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Diploma di abilitazione di topografia congiunto a diploma di abilitazione di costruzioni e disegno di costruzioni rilasciati in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *d*) Laurea di ingegnere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925	*a*) Laurea d'ingegnere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *d*) della precedente colonna	Diploma di topografia costruzioni rurali e meccanica agraria	Costruzioni rurali e disegno relativo topografia e disegno relativo, meccanica agraria nozioni sulle bonifiche negli istituti tecnici agrari.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, meccanica e costruzioni zootecniche e casearie				

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

TABELLA *D*.

Scuola tecnica industriale

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al corso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
D - II. Elettrotecnica	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, con specializzazione per elettricisti:* Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica ed impianti elettrici, apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche	*a*) Diploma di abilitazione di elettrotecnica o di elettrotecnica e radiotecnica o di fisica ed elettrotecnica o di elettrotecnica e laboratorio o di radiotecnica e laboratorio, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di elettrotecnica nelle scuole industriali di 2° e 3° grado rilasciato dalla scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, all'Istituto nazionale di istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria *c*) Idoneità in concorso a cattedre di scuole industriali, o di tirocinio, equiparate alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea *d*) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali equiparate a quelle di fisica ed elettrotecnica o di elettrotecnica e laboratorio di elettrotecnica a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	*a*) Laurea in ingegneria o in fisica	Diploma di elettrotecnica	Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche, nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale.
D-IV. Meccanica e disegno professionale	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici tessili, minatori:* Meccanica e macchine - Disegno professionale Disegno professionale	*a*) Diploma di abilitazione di meccanica e disegno professionale o di motori e macchine agricole, o di macchine di trasporto e motori o di tecnica degli impianti termici, o di meccanica, macchine e disegno relativo, o di disegno tecnico, o di macchine marine e disegno, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Laurea in ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto	*a*) Laurea in ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna	Diploma di meccanica e disegno professionale	Meccanica e macchine, macchine motrici termiche nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale. Disegno professionale nelle specializzazioni per meccanici, tessili, minatori

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro 1 31 i cembre 1925 *c*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di meccanica e macchine nelle scuole industriali di 2º e 3º grado rilasciato dalla scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, all'Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria *d*) Idoneità in concorso a cattedre di scuole industriali o di tirocinio o di laboratori-scuola, equiparate alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea *e*) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali, equiparate a quelle di meccanica o di meccanica e disegno, o di macchine e laboratorio di macchine, o di macchine, laboratorio di macchine e disegno, o di meccanica, macchine laboratorio di macchine, o di meccanica, macchine e disegno o di disegno a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea			
D - VIII. Tecnologia e disegno professionale	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici e per falegnami ebanisti* Tecnologia - Laboratorio tecnologico Tecnologia - Laboratorio tecnologico - Disegno professionale Disegno pro e - sionale	*a*) Diploma di abilitazione di tecnologia e disegno professionale o di tecnologia meccanica e laboratorio rilasciati in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di tecnologia nelle scuole industriali di 2º e 3º grado rilasciato dalla scuola di magistero coordinata, giusta il decreto legge 6 giugno 1918, n. 1223, all'Istituto nazionale di istruzione professionale in Roma congiunto a laurea in ingegneria *c*) Idoneità in concorso a cattedre di scuole industriali o di tirocinio, ,equiparate alle cattedre di cui alla presente classe	*a*) Laurea in ingegneria	Diploma di tecnologia e disegno professionale	Tecnologia - Laboratorio tecnologico - Disegno professionale nelle scuole tecniche ad indiritto industriale per falegnami ebanisti e per meccanici. Elementi di chimica e tecnologia nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale per radioapparecchiatori

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
		di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea in ingegneria *d*) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali, equiparate alla cattedra di tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea in ingegneria			

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

TABELLA E.

Istituto tecnico industriale

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
E - III. Elettrotecnica e laboratorio	*Istituto tecnico industriale*: Elettrotecnica - Laboratorio di elettrotecnica	*a*) Diploma di abilitazione di elettrotecnica e laboratorio o di radiotecnica e laboratorio, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di elettrotecnica nelle scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, numero 1223 all'Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in fisica o in ingegneria *c*) Idoneità in concorso a cattedre di Istituti industriali equiparate alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	*a*) Laurea in ingegneria industriale	Diploma di elettrotecnica e laboratorio	Elettrotecnica laboratorio e disegno di elettrotecnica, negli istituti tecnici industriali.
E - V. Meccanica, macchine disegno relativo	*Istituto tecnico industriale:* Meccanica Meccanica e disegno Macchine - Laboratorio di macchine e disegno Macchine - Laboratorio di macchine Meccanica - Macchine - Disegno. Meccanica - Macchine termiche e disegno Meccanica - Macchine. Laboratorio di macchine	*a*) Diploma di abilitazione di meccanica, macchine, disegno relativo, o di macchine marine e disegno, rilasciati in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di meccanica e macchine nelle scuole industriali di 2° e 3° grado rilasciato dalla scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto legge 6 giugno 1918, n. 1223 all'Istituto nazionale di istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria *c*) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali, equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	*a*) Laurea in ingegneria industriale o navale e meccanica	Diploma di meccanica, macchine, disegno relativo	Meccanica, macchine, laboratorio di macchine, disegno relativo negli Istituti tecnici industriali

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
E - VI. Disegno tecnico	*Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti:* Disegno	*a*) Diploma di disegno tecnico rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	*a*) Laurea in ingegneria industriale	Diploma di disegno tecnico	Disegno negli Istituti tecnici industriali per meccanici elettricisti.
E-VII. Aerotecnica	*Istituto tecnico industriale:* Aerotecnica – Costruzioni aeronautiche – Disegno di costruzioni aeronautiche	*a*) Diploma di abilitazione di aerotecnica, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Idoneità in concorso alla cattedra di aeronautica generale e costruzioni aeronautiche di istituti industriali, equiparata alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 28 settembre 1933, n. 1418, congiunta a laurea	*a*) Laurea in ingegneria aeronautica	Diploma di aerotecnica	Aerotecnica, costruzioni aeronautiche, disegno di costruzioni aeronautiche negli istituti tecnici industriali
E - VIII. Chimica e laboratorio	*Istituto tecnico industriale:* Chimica Chimica e laboratorio di chimica Chimica - Chimica analitica Chimica – Analisi chimica generale – Elettrochimica – Chimica generale ed inorganica – Analisi chimica generale Laboratorio chimico - Esercitazioni di analisi chimica Analisi chimica generale e laboratorio chimico	*a*) Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di chimica e laboratorio o di chimica industriale e tintoria e laboratorio, o di chimica e merceologia, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *d*) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali, equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	*a*) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna, o in chimica tecnica o in ingegneria chimica	Diploma di chimica e laboratorio	Chimica, chimica generale, chimica analitica, fisico-chimica, elettrochimica, analisi chimica generale, analisi tecniche, laboratorio chimico, laboratorio di analisi e di elettrochimica, negli istituti tecnici industriali Chimica, elementi di chimica e tecnologia nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale.

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
E - XIII. Tecnologia meccanica e laboratorio	*Istituto tecnico industriale:* Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico	*a)* Diploma di abilitazione di tecnologia meccanica e laboratorio rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b)* Diploma di abilitazione all'insegnamento della tecnologia nelle scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, all'Istituto d'istruzione professionale in Roma congiunto a laurea in ingegneria *c)* Idoneità in concorso a cattedra di Istituti industriali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	*a)* Laurea in ingegneria industriale	Diploma di tecnologia meccanica e laboratorio	Tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico negli Istituti tecnici industriali
E - XV. Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo	*Istituto tecnico industriale per edili* Impianto e organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni Laboratorio tecnologico edile – Resistenza dei materiali – Estimo	*a)* Diploma di abilitazione di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo o di costruzioni e disegno di costruzioni, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b)* Idoneità in concorso a cattedre di Istituti industriali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	*a)* Laurea in ingegneria civile o in architettura	Diploma di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo	Impianto ed organizzazione del cantiere tecnologia delle costruzioni, resistenza dei materiali estimo, negli Istituti tecnici industriali

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

TABELLA F.

Scuola tecnica commerciale

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
F - I. Computisteria e pratica commerciale	*Scuola tecnica commerciale:* Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	*a*) Diploma di abilitazione di ragioneria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di computisteria e pratica commerciale, o di ragioneria e tecnica commerciale rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del l'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924 *d*) Idoneità conseguita in concorso a cattedre dell'istituto commerciale, equiparate a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti degli isituti tecnici commerciali o idoneità in concorso a cattedre di scuola commerciale equiparate, a norma del regio decreto suddetto, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunte, tanto l'una che l'altra idoneità, a laurea o al diploma di studio di cui alla colonna seguente	*a*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, dal 2 febbraio 1924 in poi, o laurea in economia e commercio o in scienze statistiche ed attuariali *b*) Laurea in ragioneria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali *c*) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dall'Isituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (regi decreti 5 novembre 1906, n. 591 e 12 marzo 1908, n. 104) *d*) Laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Isituto superiore navale di Napoli (sezione armamento) *e*) Diploma di magistero in economia e diritto o diploma di magistero in economia aziendale o laurea in scienze applicate al commercio rilasciati dalle scuole superiori di commercio	Diploma di computisteria e pratica commerciale	Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale nelle scuole tecniche commerciali

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che possiggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

TABELLA G.

Istituto tecnico commerciale

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
G - I. Scienze naturali e geografia generale e economica	*Istituto tecnico commerciale:* Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia. Scienze naturali e fisiche e tecnologia industriale	a) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 b) Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185	a) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 b) Diploma di abilitazione di chimica e merceologia rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 c) Diploma di abilitazione di scienze e merceologia rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 d) Laurea in scienze, o in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche o in scienze agrarie e) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736) f) Laurea in geografia o in scienze geologiche o in scienze biologiche o in scienze naturali o in chimica tecnica o in ingegneria chimica	Diploma di scienze naturali e geografia generale ed economica	Scienze naturali, geografia, chimica, merceologia, igiene in qualunque scuola media (fatta eccezione per la chimica e merceologia negli istituti tecnici commerciali ad indirizzo mercantile e della chimica negli istituti tecnici industriali per geometri)
G - IV. Ragioneria e tecnica commerciale	*Istituto tecnico commerciale:* Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti. Computisteria, ragioneria ed esercitazioni. Tecnolo-	a) Diploma di abilitazione di ragioneria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, e al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 b) Diploma di abilitazione di ragioneria e tecnica commerciale rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 c) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del-	a) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi b) Laurea in ragioneria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali	Diploma di ragioneria tecnica commerciale	Computisteria ragioneria, tecnica commerciale, dogana e trasporti nelle scuole ed istituti di istruzione tecnica

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria b).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	gia commerciale, trasporti e dogane ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali in genere e tessili laniere in particolare	l'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924 *d*) Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di Istituto commerciale, equiparate a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o al diploma di cui nella colonna seguente	*c*) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dall'Istituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (regi decreti 5 novembre 1906 n. 591 e 12 marzo 1908, n. 104) *d*) Laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento) o laurea in scienze applicate al commercio rilasciate dalle scuole superiori di commercio *e*) Laurea in economia e commercio o in scienze statistiche ed attuariali.		
G - V. Materie giuridiche ed economiche	*Istituto tecnico commerciale:* Istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica. Istituzioni di diritto. Economia politica elementi di scienza finanziaria statistica. Legislazione sociale, istituzioni di diritto, economia politica, elementi di legislazione finanziaria, statistica	*a*) Diploma di abilitazione di materie giuridiche ed economiche conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Laurea in giurisprudenza conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto dell'Istituto superiore di scienze di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924 *d*) Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di Istituto commerciale equiparate, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente	*a*) Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della colonna precedente *b*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dall'Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (regi decreti 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, numero 1109) *c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, dal 2 febbraio 1924 in poi *d*) Laurea in economia e diritto della sezione magistrale dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia e laurea in scienze economiche e commerciali o laurea in economia e commercio *e*) Laurea in scienze sociali economiche e politiche dell'Istituto superiore di scienze sociali « C. Alfieri » di Firenze	Diploma di materie giuridiche ed economiche	Materie giuridiche ed economiche in qualunque istituto d'istruzione tecnica

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			f) Diploma di dottore in scienze sociali rilasciato dall'Istituto superiore « C. Alfieri » di Firenze, anteriormente al nuovo ordinamento, a persone provviste di regolare diploma finale di studi di scuola media superiore		
			g) Laurea in scienze economiche marittime rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento).		
			h) Lauree in scienze politiche, politico-amministrative, politico-corporative, politiche economiche e sociali, economiche, economico-politiche, economiche commerciali, economiche e sociali, sociali, sociali e politiche, sociali e sindacali, statistiche ed attuariali, statistiche e demografiche.		

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

TABELLA *H*.

Istituto tecnico per geometri

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
H - I. Agronomia ed estimo	*Istituto tecnico per geometri*: Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori	*a*) Diploma di abilitazione di agraria conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) *b*) Diploma di abilitazione di agronomia ed estimo, o di agricoltura, o di economia ed estimo rurale, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924 *d*) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di agraria nelle scuole agrarie medie congiunta a laurea	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi	Diploma di agronomia ed estimo	Agronomia economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori negli istituti tecnici per geometri
H - II. Topografia	*Istituto tecnico per geometri*: Topografia e disegno topografico	*a*) Diploma di costruzioni e topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) *b*) Diploma di abilitazione di topografia rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea di ingegnere civile conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *d*) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di trigonometria, topografia e costruzioni in istituti industriali e in scuole medie minerarie congiunta a laurea.	*a*) Laurea in ingegneria salvo il caso previsto dalla lettera *c*) della precedente colonna	Diploma di topografia	Topografia negli istituti industriali e per geometri

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria (*b*).

TABELLA J.

Istituto tecnico nautico

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I - I. Storia e geografia	*Istituto tecnico nautico:* Storia, geografia e geografia commerciale	*a*) Diploma di abilitazione di lettere rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di storia e geografia, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *d*) Idoneità in concorso a cattedre di storia e geografia negli Istituti nautici, commerciali e industriali, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente	*a*) Diploma di abilitazione (*rilasciato* in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia o d'italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia *d*) Diploma di italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione), o di pedagogia e morale degli *istituti* superiori di magistero femminile *f*) Laurea in geografia o laurea in materie letterarie o in *pedagogia* rilasciata dalle facoltà di magistero	Diploma di storia e geografia	Storia e geografia in qualunque scuola media
I - II. Fisica, elementi di chimica e di macchine	*Istituto tecnico nautico:* Fisica elementi di chimica misure elettriche elementi di macchine	*a*) Diploma di abilitazione di fisica, elementi di chimica e di macchine, o di fisica rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Idoneità in concorso a cattedre di fisica negli istituti industriali od a cattedre di fisica ed elementi di chimica negli istituti nautici, congiunta a laurea	*a*) Laurea in fisica o in matematica e fisica od in ingegneria o in scienze fisiche e matematiche	Diploma di fisica, elementi di chimica e di macchine	Fisica, element di chimica, misure elettriche, elementi di macchine negli *istituti* tecnici nautici
I - IV. Attrezzatura e manovra	*Istituto tecnico nautico;* Attrezzatura e manovra, elementi di costruzione navale	*a*) Diploma di abilitazione di attrezzatura e manovra, rilascio in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Idoneità in concorso a cattedre di arte navale e di attrezzatura e manovra negli istituti tecnici nautici, congiunta a laurea	*a*) Laurea in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli *b*) Titolo di cui agli articoli 1 e 16 del regio decreto 20 luglio 1928, n. 1954, per gli ufficiali della marina	Diploma di attrezzatura e manovra	Attrezzatura e manovra, elementi di costruzione navale negli istituti nautici

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b*).

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		c) Laurea in ingegneria navale, conseguita entro il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592	*c)* Laurea in ingegneria navale ottenuta dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c)* della precedente colonna. Laurea in ingegneria navale e meccanica		
I - V. Macchine marine e disegno	*Istituto tecnico nautico*: Macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva	*a)* Diploma di abilitazione di macchine marine e disegno, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b)* Diploma di abilitazione di meccanica, macchine e disegno relativo rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *c)* Laurea in ingegneria navale o industriale conseguita entro il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 *d)* Idoneità in concorso a cattedre di macchine e disegno relativo negli istituti nautici congiunta a laurea	*a)* Laurea in ingegneria navale e industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c)* della precedente colonna *b)* Lauree in ingegneria non previste dalla lettera precedente *c)* Titolo di cui all'art. 16 del regio decreto 20 luglio 1928, n. 1954, per gli ufficiali della marina	Diploma di macchine marine e disegno	Macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva negli Istituti tecnici nautici
I - VI. Teoria e costruzione della nave	*Istituto tecnico nautico*: Teoria della nave, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, disegno di costruzione navale, elementi di costruzione navale	*a)* Diploma di abilitazione di teoria e costruzione della nave, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b)* Laurea in ingegneria navale conseguita entro il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 *c)* Idoneità in concorsi a cattedre di teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo negli istituti nautici, congiunta a laurea	*a)* Laurea in ingegneria navale ottenuta dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b)* della precedente colonna *b)* Laurea in ingegneria non prevista dalla lettera precedente	Diploma di teoria e costruzione della nave	Teoria della nave, costruzione navale, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, disegno di costruzione navale, negli Istituti tecnici nautici

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

TABELLA L.

Scuola professionale femminile

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
L - II. Disegno	*Scuola professionale femminile:* Disegno, nozioni di storia dell'arte	*a)* Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno, conseguita in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o di abilitazione all'insegnamento del disegno professionale femminile conseguito in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b)* Diploma di architetto civile, o laurea delle scuole superiori di architettura o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione dei politecnici se conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *c)* Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924 *d)* Diploma di abilitazione della Scuola superiore d'ornato presso il Politecnico di Torino, rilasciato sino a tutto l'anno 1923 *e)* Patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole già dipendenti dal Ministero di agricoltura industria e commercio e dal Ministero dell'economia nazionale, conseguita in base al regolamento 9 marzo 1905 e successive modificazioni *f)* Idoneità in concorso a cattedre di disegno di scuole professionali femminili equiparate, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra messa a concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente	*a)* Diploma di maturità propria del liceo artistico; licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile (art. 68 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123) *b)* Diploma di architetto civile, o laurea dalle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici, se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b)* della precedente colonna *c)* Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi *d)* Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni inscritti negli anni precedenti alla antica scuola superiore di ornato presso il Politecnico di Torino *e)* Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di belle arti, sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924	Diploma di disegno professionale femminile	Disegno e nozioni di storia della arte nelle scuole professionali femminili

(1) I professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media tecnica governativi o pareggiati di qualunque ordine e grado, che occupino una cattedra equiparata a quella cui dà adito il concorso, si considerano pienamente abilitati sempre che posseggano uno dei prescritti titoli di categoria *b)*.

TABELLA *N*

Classi di concorso a cattedre nelle Scuole e negli istituti tecnici dichiarate corrispondenti, ai fini del secondo comma dell'articolo 64, a classi di concorso a cattedre in istituti di altro ordine.

ISTITUTI E SCUOLE TECNICHE	ISTITUTI DI ALTRO TIPO
Italiano, storia, geografia nella Scuola tecnica e nella Scuola professionale femminile (tabella *A*, classe I).	Italiano, storia, geografia nella Scuola secondaria di avviamento professionale (regolamento 27 gennaio 1933, n. 153. Tabella *B*, classe I)
Lettere italiane e storia nell'istituto tecnico agrario, industriale, commerciale e per geometri (tabella *A*, classe II)	Lettere italiane e storia, nell'istituto magistrale (regio decreto 26 aprile 1930 n. 485 e successive modifiche)
Lingua e letteratura straniera nella Scuola tecnica commerciale e nell'Istituto tecnico inferiore, (tabella *A*, classe IV - tabella *A*, classe III del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185)	Lingua e letteratura straniera nel ginnasio e nel corso inferiore dell'Istituto magistrale (regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 e successive modifiche)
Lingua e letteratura straniera nell'istituto tecnico industriale, commerciale e nautico (tabella *A*, classe V - tabella *A*, classe IV del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185).	Lingua e letteratura straniera nel liceo scientifico (regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 e successive modifiche)
Matematica e fisica nell'istituto industriale, commerciale e per geometri (tabella *A*, classe VII - tabella *A*, classe VI del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185)	Matematica a fisica nel liceo, nel liceo scientifico e nell'istituto magistrale (regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 e successive modifiche)
Disegno (tabella *A*, classe X - tabella *A*, classe IX del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185).	Disegno nell'istituto magistrale e nel liceo scientifico (regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 e successive modifiche)
Italiano, latino, storia e geografia negli istituti tecnici inferiori (tabella *B*, classe I del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185).	Italiano, latino, storia e geografia nei ginnasi e nel corso inferiore dell'istituto magistrale (regio decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe I)
Matematica nell'istituto tecnico inferiore (tabella *B*, classe II del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185)	Matematica nel ginnasio isolato (regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 e successive modifiche)
Scienze naturali geografia, chimica e merceologia nell'istituto tecnico commerciale (tabella *G*, classe I - tabella *H*, classe I del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185)	Scienze naturali, chimica e geografia nel liceo e nel liceo scientifico e nell'istituto magistrale (regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, e successive modifiche).

Concorsi per titoli a cattedre negli Istituti governativi di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, riservati ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media classica, scientifica e magistrale;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per l'esercizio delle professioni;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, che approva il regolamento sullo stato dei presidi e dei professori e del personale assistente di segreteria e subalterno degli istituti medi di istruzione governativi;

Visti i regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2480 e 5 luglio 1934, n. 1185, e successive modificazioni, ch approvano i regolamenti riguardanti i concorsi-esami di Stato negli istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899, sulla istituzione della scuola media;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, relativo all'approvazione delle nuove tabelle delle classi dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica;

Visto il regio decreto 26 maggio 1942, n. 739, che modifica il numero dei membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, che sospende l'obbligo del concorso speciale per le sedi di primaria importanza di cui all'art. 1 del regio decreto 17 agosto 1942, numero 1097;

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, concernente provvidenze a favore degli ex combattenti nei concorsi a cattedre di scuole medie;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali hanno partecipato alle operazioni militari in A.O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti della guerra 1940-43 le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto 26 maggio 1942, n. 738, che estende agli orfani di guerra i benefici previsti dai vigenti regolamenti per i concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media, a favore degli ex combattenti e categorie assimilate;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, sull'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente le norme per lo svolgimento dei concorsi riservati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 21 aprile 1947, n. 373, contenente norme per il conferimento di posti negli Istituti e Scuole di istruzione elementare e media ai candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali;

Visti i decreti ministeriali 18 novembre 1941, e 28 dicembre 1942, con i quali vennero indetti concorsi a cattedre di scuole medie, e tenuto conto che con i citati decreti ministeriali 18 novembre 1941 e 28 dicembre 1942 venne accantonato un numero uguale di posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi da indire dopo il loro congedamento;

Viste le prescritte autorizzazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicate con le note 23 dicembre 1946, 7 aprile, 12 maggio e 3 luglio corr. anno, nn. 86588, 99627, 103654, 111940/12106.2.12.17/1.3.1.;

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli a cattedre di scuole medie:

Tabelle	Classi di concorsi	Istituti, scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso	Numero cattedre messe a concorso
1	Italiano, latino, storia e geografia	Istituti medi inferiori: italiano, latino, storia e geografia	377
2	Matematica	Istituti medi inferiori: matematica	99
3	Disegno	Istituti medi inferiori: disegno	48
1 cl.	Italiano, latino, greco, storia e geografia	Ginnasio: lingua italiana, latina, greca, storia e geografia	152
2 cl.	Lettere classiche	Liceo: lettere greche e latine	52
3 cl.	Lettere italiane e storia	Istituto magistrale: lingua e lettere italiane e storia	24
4	Lettere italiane, latine e storia	a) Liceo: lettere italiane e latine b) Liceo scientifico: lettere italiane e latine c) Istituto magistrale: lingua e lettere latine e storia	125
5	Filosofia e storia	a) Liceo: filosofia, storia ed economia politica b) Liceo scientifico: storia filosofia ed economia politica c) Istituto magistrale: filosofia e pedagogia	84
6	Matematica e fisica	a) Liceo: matematica e fisica b) Liceo scientifico: matematica e fisica c) Istituto magistrale: matematica e fisica	66
10	Scienze naturali, chimica e geografia	a) Liceo: scienze naturali, chimica e geografia b) Liceo scientifico: scienze naturali, chimica e geografia c) Istituto magistrale: scienze naturali, geografia ed igiene	30
11	Disegno	a) Liceo scientifico: disegno b) Istituto magistrale: disegno	5
A-I	Italiano, storia e geografia	Scuola tecnica e professionale femminile: cultura generale (italiano, storia e geografia)	1
A-II	Lettere italiane e storia	Istituti tecnici: lettere italiane e storia	19

Tabelle	Classi di concorsi	Istituti, scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso	Numero cattedre messe a concorso
A - III	Lettere italiane	Istituti tecnici nautici: lettere italiane	1
A - VI	Matematica	Istituto tecnico industriale, commerciale: matematica Istituto tecnico nautico: matematica e disegno geometrico	2
A - VII	Matematica e fisica	Istituto tecnico industriale commerciale e per geometri: matematica e fisica	6
A - VIII	Chimica e merceologia	Istituto tecnico commerciale: chimica e merceologia. Chimica, merceologia generale, mineralogia e tecnica ed esercitazioni Istituto tecnico industriale e per geometri: chimica	5
A - IX	Scienze e merceologia scuola tecnica commerciale	Scuola tecnica commerciale: scienze naturali, fisica e merceologia Scuola professionale femminile: scienze naturali e merceologia,	14
A - XI	Costruzioni e disegno di costruzione	Istituto tecnico industriale e per geometri: costruzioni edili, stradali e idrauliche, disegno di costruzioni. Costruzioni e disegno di costruzioni	5
B - I	Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie	Scuola tecnica agraria: elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica, industrie agrarie, caseificio	2
C - I	Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	Istituto tecnico agrario: scienze naturali, geografia e patologia vegetale, scienze naturali, geografia e patologia vegetale, patologia viticolo-enologica, zimotecnia. Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia ed entomologia orticola. Scienze naturali, patologia vegetale, patologia dell'olivo. Scienze naturali, patologia vegetale, botanica e patologia del tabacco	1
C - XIV	Topografia, costruzioni rurali, meccanica agraria	Istituto tecnico agrario: elementi di costruzioni rurali, e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, costruzioni enologiche, meccanica agraria, meccanica viticolo-enologica Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, costruzioni orticole Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, meccanica e costruzioni zootecniche e casearie.	1
D - II	Elettrotecnica	Scuola tecnica a indirizzo industriale per meccanici con specializzazione per elettricisti: elementi di elettrotecnica, elettrotecnica ed impianti elettrici, apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni Disegno di schemi. Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche	3
D - IV	Meccanica e disegno professionale	Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, tessili, minatori: meccanica e macchine, disegno professionale	6
D - VIII	Tecnologia e disegno professionale	Scuola tecnica a indirizzo industriale per meccanici e falegnami ebanisti: Tecnologia. Laboratorio tecnologico. Tecnologia. Laboratorio tecnologico. Disegno professionale	1
E - III	Elettrotecnica e laboratorio	Istituto tecnico industriale: elettrotecnica; laboratorio di elettrotecnica	2

Tabelle	Classi di concorsi	Istituti, scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso	Numero cattedre messe a concorso
E - V	Meccanica, macchine e disegno relativo	Istituto tecnico industriale: meccanica, meccanica e disegno. Macchine. Laboratorio di macchine e disegno. Macchine. Laboratorio di macchine. Meccanica. Macchine. Disegno. Meccanica. Macchine termiche e disegno. Meccanica. Macchine. Laboratorio di macchine	6
E - VI	Disegno tecnico	Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti: disegno	5
E - VIII	Chimica e laboratorio	Istituto tecnico industriale: chimica. Chimica e laboratorio di chimica. Chimica. Chimica analitica. Chimica. Analisi chimica e generale. Elettrochimica. Chimica generale ed inorganica. Analisi chimica generale. Laboratorio chimico. Esercitazioni di analisi chimica. Analisi chimica generale e laboratorio chimico	4
E - XIII	Tecnologia meccanica e laboratorio	Istituto tecnico industriale: tecnologia meccanica. Laboratorio tecnologico	7
F - I	Computisteria e pratica commerciale	Scuola tecnica commerciale: matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	7
G - I	Scienze naturali e geografia generale ed economica	Istituto tecnico commerciale: scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia. Scienze naturali e fisiche e tecnologia industriale	7
G - IV	Ragioneria e tecnica commerciale	Istituto tecnico commerciale: computisteria, ragioneria tecnica commerciale, dogane e trasporti. Computisteria, ragioneria, ed esercitazioni. Tecnologia commerciale, dogane e trasporti, ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali in genere e tessili laniere in particolare	3
G - V	Materie giuridiche ed economiche	Istituto tecnico commerciale: istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica. Istituzioni di diritto. Economia politica, elementi di scienza finanziaria statistica. Legislazione sociale, istituzioni di diritto, economia politica, elementi di legislazione finanziaria, statistica	1
H - I	Agronomia ed estimo	Istituto tecnico per geometri: elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori	5
H - II	Topografia	Istituto tecnico per geometri: topografia e disegno topografico	5
J - V	Macchine marine e disegno	Istituto tecnico nautico: macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva	2
J - VI	Teoria e costruzione della nave	Istituto tecnico nautico: teoria della nave, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, disegno di costruzione navale, elementi di costruzione navale	1
L - II	Disegno	Scuola professionale femminile: disegno, nozioni di storia dell'arte	1

§ 2.

Ai citati concorsi possono partecipare soltanto i candidati che abbiano riportato nelle prove di esame di un precedente analogo concorso o esame di abilitazione una votazione non inferiore a 6/10. Sono parimenti ammessi coloro che siano in possesso di un titolo di studio avente pieno valore di abilitazione ai sensi delle tabelle delle classi di concorso approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229.

I candidati dovranno comprovare di appartenere ad una delle seguenti categorie:

a) coloro che si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame dei concorsi indetti con i decreti ministeriali 18 novembre 1941 e 28 dicembre 1942 per i quali è stato disposto l'accantonamento.

Detti candidati dovranno, però, dimostrare che alla data dei bandi dei concorsi originari possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi;

b) coloro che non poterono per ragioni dipendenti dallo stato di guerra presentare domanda di ammissione ai concorsi indetti con i decreti ministeriali citati nella lettera *a)* o raggiungere le sedi di esame.

Anche questi candidati dovranno dimostrare che alla data dei bandi dei concorsi originari possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi;

c) combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

d) mutilati e invalidi per la lotta di liberazione;

e) partigiani combattenti;

f) reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Sono esclusi i candidati appartenenti alle suddette categorie i quali abbiano partecipato ai concorsi indetti con i citati decreti ministeriali per i medesimi tipi di cattedra senza conseguirvi l'idoneità.

Il concorso della classe 2ª della tabella L è riservato esclusivamente alle donne.

§ 3.

Limiti di età.

Il limite minimo di età è di 21 anni compiuti alla data del bando per l'ammissione ai concorsi a cattedre di istituti di istruzione tecnica, è di 18 anni compiuti alla data del bando per l'ammissione ai concorsi a cattedre di istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale.

Il limite massimo per l'ammissione ai concorsi è di 45 anni compiuti alla data del bando.

Sono ammessi anche se eccedano il predetto limite massimo di età i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo, o vincitori di concorsi a cattedre di istituti governativi d'istruzione media, in attesa della nomina in ruolo;

b) professori e presidi di ruolo di una scuola media pareggiata, convertita in governativa che non abbiano potuto essere assunti a servizio dello Stato;

c) professori di ruolo di una scuola media pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca) o che sia stata soppressa;

d) ex professori di ruolo di pedagogia e morale di soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite anzidetto;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato in istituti governativi di istruzione media, o comunque, servizio di straordinario avventizio o simile, nelle Amministrazioni dello Stato quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite predetto;

g) coloro che alla data del bando rivestano la qualità di impiegati civili statali di ruolo;

h) gli ufficiali di marina che abbiano titolo per l'ammissione a concorsi a cattedre di istituti tecnici nautici, ai sensi degli articoli 3 e 16 del regio decreto 20 luglio 1928, n. 1154;

i) il personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse che abbia compiuti 5 anni di lodevole servizio (regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435).

I candidati che si trovino nelle condizioni indicate nelle lettere *a)* e *b)* del precedente paragrafo dovranno comprovare di non aver superato il limite massimo di età di anni 40 alla data dei bandi di concorsi originari, salvo le eccezioni allora previste.

§ 4.

Documenti.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel § 7 deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, indirizzo del candidato, titolo di studio, anno del conseguimento e istituto che lo ha rilasciato, il numero e la classe di concorso a cui egli chiede di partecipare.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della Pubblica Istruzione — Ufficio concorsi scuole medie — qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati, salvo quanto è prescritto nei successivi paragrafi, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale, o dal pretore competente;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della provincia, se rilasciato a firma del sindaco come capo del comune;

c) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di regolare condotta civile e morale di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della provincia. L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni, in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta civile dell'istante ed in conseguenza di escludere dal concorso anche dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi.

Per ciò che riguarda la condotta militare l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di escludere anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) stato di famiglia legalizzato dal prefetto (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole);

f) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri d'insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato: la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto.

Tale documento deve essere di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando;

g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munito per i combattenti della relativa dichiarazione integrativa, secondo le disposizioni contenute nel § 6.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento. I candidati che prestano servizio militare dovranno produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

h) diploma originale, o certificato relativo al titolo in base al quale si chiede l'ammissione;

i) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio posseduto;

l) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultano da questi. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria o di istituto superiore, la firma deve essere autenticata dal rettore della università o dal direttore dell'istituto superiore;

m) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

n) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa.

Il candidato dovrà inoltre presentare l'elenco in carta libera, in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso.

§ 5.

Norme particolari riguardanti i documenti.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati sia a questa sia ad altre amministrazioni salvo quanto è stabilito nel successivo sesto comma. Gli stessi insegnanti di ruolo non possono fare riferimento a documenti e titoli allegati al fascicolo personale.

I certificati di cui al precedente paragrafo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessari se i certificati stessi sono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), f), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro permanenza in servizio, con diritto a pensione a carico dello Stato, alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *f*), *g*), del precedente paragrafo, un certificato (in carta legale da L. 24) rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dai concorsi. Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegnerà al candidato il termine non superiore a 15 giorni per la regolarizzazione. Coloro che partecipano a più concorsi a cattedre di scuole medie banditi nel corrente anno devono presentare domande separate nelle quali dovranno essere indicati chiaramente gli altri concorsi ai quali partecipano; una sola delle domande, però, deve essere documentata in modo completo, e a ciascuna delle altre dovrà essere allegato lo elenco dei documenti e titoli prodotti con l'indicazione a quale delle domande sono allegati i documenti di rito e i titoli.

I documenti di cui al paragrafo 4 non sono restituiti, fatta eccezione del titolo originale di studio, ai candidati dichiarati vincitori che accettino la nomina.

Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 32, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Ai documenti elencati nel paragrafo 4, i candidati possono aggiungere tutti quei titoli e pubblicazioni che ritengono opportuni nel proprio interesse; sono escluse

le opere manoscritte e dattilografate. I disegni e le pitture presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di autenticazione di autorità scolastica e amministrativa, che li attesti eseguiti da chi li presenta.

I certificati di servizio, se rilasciati da istituti di istruzione media o elementare, debbono essere autenticati dal competente Provveditore agli studi, se rilasciati da segreteria di Istituti universitari o d'istruzione superiore, debbono essere autenticati dal Rettore della Università o dal direttore dell'Istituto superiore. I certificati rilasciati dai Provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

§ 6.

Norme particolari per i documenti riguardanti gli ex combattenti, mutilati, invalidi di guerra, orfani e congiunti di morti in guerra e categorie di candidati assimilati.

Per comprovare la qualifica di combattente, della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale, della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione Partigiani d'Italia, rilasciata o vidimata dalla Sede centrale, salvo regolarizzazione, a seguito del riconoscimento di essa da parte delle Commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da farsi prima della nomina.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione debbono dimostrare tale qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati, modello 69, rilasciati dalla Direzione generale per le pensioni di guerra, o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgono ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a cause di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Per l'applicazione nei casi di parità di merito dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, gli interessati devono dimostrare la loro qualità mediante certificati del sindaco del Comune del loro domicilio o della loro residenza abituale, oppure mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

§ 7.

Presentazione dei documenti, termini, esclusioni.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate di tutti i documenti prescritti, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie), entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La dichiarazione integrativa di cui alla lettera *g)* del precedente paragrafo 4 potrà essere dagli interessati prodotta oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione ma non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine medesimo.

Sono esclusi dai concorsi i candidati che abbiano presentato domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo, o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione delle domande e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Scaduto il termine indicato non saranno accettati nuovi titoli o pubblicazioni, o parte di questi, nè saranno consentite sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento o pubblicazione.

I documenti prescritti dal § 4 dovranno essere disposti nell'ordine indicato dal paragrafo stesso e contrassegnati con le medesime lettere minuscole con cui in esso sono distinti.

Anche fuori dai casi previsti nei precedenti commi può essere negata l'ammissione ai concorsi con decreto ministeriale non motivato e insindacabile.

Non potrà partecipare ai concorsi chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato s'intenderà senz'altro ammesso.

§ 8.

Norme per la procedura dei concorsi.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da documenti rilasciati dalle competenti auto-

rità ed espressamente prodotti dai candidati ai fini della valutazione medesima.

Il servizio d'insegnante è computabile fra i titoli se prestato in istituti governativi, pareggiati o parificati, tanto come professore di ruolo quanto come supplente o incaricato, purchè abbia avuto la durata di sette mesi consecutivi. Il servizio prestato in istituti parificati è però computabile solo nei concorsi a cattedre negli istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale.

I certificati di servizio dovranno indicare con precisione la data dell'inizio e della cessazione del servizio stesso e le ore settimanali d'insegnamento.

A norma dell'art. 135 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, il lodevole servizio prestato per un anno almeno nei Convitti nazionali in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente, dopo il conseguimento della laurea, sarà considerato titolo pari a quello dell'insegnamento.

Le pubblicazioni che la commissione giudichi di valore negativo e i servizi non lodevoli tanto scolastici che militari o di istitutore in Convitti nazionali sono considerati come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

§ 9.

Graduatorie.

Le Commissioni giudicatrici, effettuata la valutazione dei titoli presentati da ciascun concorrente, procederanno alla somma dei voti riportati nelle prove di esame superate in precedenza con quelli da esse assegnati ai titoli e comprenderanno nella graduatoria dei vincitori, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo ed in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 60/100.

Le Commissioni stesse stabiliranno il punteggio da attribuire ai titoli di studio aventi pieno valore di abilitazione.

Alla graduatoria dei vincitori, segue agli effetti della nomina in ruolo la graduatoria di tutti gli altri concorrenti che avendo riportato almeno 7/10 dei punti assegnati alle prove, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, conseguano nella votazione complessiva almeno 70/100 e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive modificazioni ed estensioni, e cioè siano ex combattenti, oppure vedove di militari o assimilati morti in reparti combattenti o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti combattenti, oppure orfani di guerra. Detti candidati saranno assunti in ruolo in ordine di merito e fino ad esaurimento nel limite di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e dell'art. 6 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il numero dei posti prescritti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, che non occupino già un ufficio di ruolo nella Amministrazione dello Stato e che abbiano conseguito nei modi prescritti una votazione complessiva di almeno 60/100, sino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti (o frazione di dieci), tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota di coloro fra essi che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

La Commissione giudicatrice dopo la graduatoria dei vincitori, e la seconda eventuale degli ex combattenti, formerà una graduatoria suppletiva, designando inoltre, a norma dei regi decreti 18 luglio 1932, n. 1045 e 14 marzo 1938, n. 829, e in numero non superiore a un quarto di quello dei vincitori e per ordine di merito, gli altri concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 60/100. Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro la Commissione farà luogo ad una sola designazione.

I concorrenti compresi nella graduatoria suppletiva, di cui al comma precedente, potranno essere nominati entro novanta giorni dall'approvazione delle graduatorie, (regio decreto 14 marzo 1938, n. 829) qualora per rinuncia dei vincitori o per altra causa si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso e qualora gli ex combattenti compresi nella graduatoria possano essere sistemati in altri posti disponibili.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, si indicherà nella graduatoria dei vincitori quali siano mutilati, invalidi di guerra, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti o a causa di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi.

§ 10.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo i regolamenti approvati con regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, e 5 luglio 1934, n. 1185.

I Provveditori agli studi e i Presidi degli istituti di istruzione media daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1947

Il Ministro: Gonella

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1947.
Registro Finanze n. 18, foglio n. 355.

(3133)

TABELLE DEI CONCORSI - ESAMI DI STATO
per l'insegnamento negli Istituti dell'ordine medio

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)
I. Italiano latino, storia e geografia	*Istituti medi inferiori* Lingua italiana e latina, storia, geografia	*a*) Diploma di abilitazione rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1553, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) o d'italiano, latino, storia e geografia o di lettere, o diploma di abilitazione di italiano, latino, storia e geografia rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.
II. Matematica	*Istituti medi inferiori* Matematica	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione di matematica (anche di 1° grado) o di scienze, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *c*) Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciate in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *d*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *e*) laurea in matematica conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *f*) Idoneità in concorsi a cattedre di matematica o di matematica e fisica negli istituti industriali e commerciali o di matematica e disegno geometrico negli istituti nautici, congiunta a laurea.
III. Disegno	***Istituti medi inferiori*** Disegno.	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Diploma di architetto civile, o laurea delle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione o dei politecnici conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924. *d*) Diploma di abilitazione della scuola superiore di ornato presso il Politecnico di Torino rilasciato sino a tutto l'anno 1923. *e*) Patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole già dipendenti dal Ministero dell'agricoltura, industria e commercio e dal Ministero dell'economia nazionale conseguita in base al regolamento 9 marzo 1905 e successive modificazioni.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)
		f) Idoneità in concorso a cattedre di disegno equiparate, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui ai seguenti numeri: 1) Diploma di maturità propria del liceo artistico, licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile (art. 68 regio decreto 31 dicembre 1923, numero 3123). 2) Diploma di architetto civile, o laurea delle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto alla lettera *b*) sopraindicata). 3) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi. 4) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924-25, agli alunni iscritti negli anni precedenti all'antica scuola superiore di ornato presso il Politecnico di Torino. 5) Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle accedemie o istituti di Belle Arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

Tabelle delle classi dei concorsi di Stato per l'insegnamento negli Istituti dell'ordine superiore classico, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)
I cl. Italiano latino, greco, storia e geografia	*Ginnasio:* Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia	*a*) Diploma di abilitazione di lettere rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 o al regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480 o 21 marzo 1935, n. 359. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.
II cl. Lettere classiche	*Liceo:* Lettere greche e latine	*a*) Diploma di abilitazione di lettere o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o 21 marzo 1935, n. 359. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.
III cl. Lettere italiane e storia	*Istituto magistrale:* Lingua e lettere italiane e storia	*a*) Diploma di abilitazione rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, di lettere, o di italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia o di lettere italiane, storia e geografia.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)
		b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.
IV. Lettere italiane e latine e storia	*Liceo:* Lettere italiane e latine *Liceo scientifico:* Lettere italiane e latine *Istituto magistrale:* Lingua e lettere latine e storia	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359) di lettere, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.
V. Filosofia e storia	*Liceo:* Filosofia, storia ed economia politica *Liceo scientifico:* Storia, filosofia ed economia politica *Istituto magistrale:* Filosofia e pedagogia	*a*) Diploma di abilitazione di filosofia e storia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)
IX. Matematica e fisica	*Liceo:* Matematica e fisica *Liceo scientifico:* Matematica e fisica *Istituto magistrale:* Matematica e fisica	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al regio decreto 31 marzo 1935, n. 359. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.
X. Scienze naturali, chimica e geografia	*Liceo:* Scienze naturali, chimica e geografia *Liceo scientifico:* Scienze naturali, chimica e geografia *Istituto magistrale:* Scienze naturali, geografia ed igiene	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359. *b*) Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185.
XI. Disegno	*Liceo scientifico:* Disegno *Istituto magistrale:* Disegno	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)
		b) Diploma di architetto civile, o laurea dalle scuole superiori di architettura o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'articolo 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.
		c) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924.
		d) Diploma di abilitazione della scuola superiore d'ornato presso il Politecnico di Torino rilasciato sino a tutto l'anno 1923.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

Classi di concorsi - esami di Stato
Concorsi comuni a due o più tipi di Scuola o di Istituto

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)
A - I. Italiano, storia e geografia	*Scuola tecnica:* Cultura generale (italiano, storia e geografia) *Scuola professionale femminile:* Cultura generale (italiano, storia e geografia)	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere, o diploma di italiano, storia e geografia rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185.
		b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.
		c) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile (regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1968, e 25 novembre 1920, n. 1736) o di italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di Magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.
		d) Idoneità in concorsi a cattedre di Scuole agrarie industriali e commerciali e professionali femminili equiparate, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, ad una delle cattedre di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui ai seguenti numeri:
		1) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), di lettere classiche, o

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)
		di italiano (lettere italiane) e storia o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. 2) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il 31 dicembre 1925. 3) Laurea in filosofia. 4) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile, o d'italiano, latino storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto nella lettera *C*. 5) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile. 6) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. 7) Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento medio letterario conseguito prima del 1° gennaio 1906. 8) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle Facoltà di magistero in base al regi decreti 7 maggio 1936, n. 882 e 30 settembre 1938, n. 1652. *e*) Diploma di abilitazione di italiano, storia e geografia rilasciato in base al regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, congiunto ad una delle lauree e diplomi rilasciati da Università e da Istituti superiori di cui ai numeri sopra citati.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)
A - II. Lettere italiane e storia	*Istituto tecnico agrario, industriale commerciale e per geometri* Lettere italiane e storia	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185) di lettere di italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Idoneità in concorsi a cattedre di scuole agrarie medie, di scuole minerarie, di istituti industriali, commerciali e nautici, equiparate, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta ad uno dei titoli di studio seguenti: 1) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino storia e geografia, o di lettere classiche o diploma d'italiano, storia e geografia o d'italiano, latino, storia e geografia, rilasciati in base al regolamento 4 luglio 1934, n. 1185. 2) Diploma di italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia negli istituti superiori di magistero. 3) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione) o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*); nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)
		4) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) sopra indicata o laurea in filosofia o laurea in materie letterarie o laurea in pedagogia.
A - III. Lettere italiane	*Istituto tecnico nautico* *Istituto tecnico commerciale:* Lettere italiane	*a*) Diploma di abilitazione rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480, di lettere o di italiano, (lettere italiane) storia o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Diploma di abilitazione di lettere italiane o di lettere italiane e storia o di lettere italiane e storia e geografia rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934 n. 1185, *c*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di lettere italiane negli istituti nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui ai seguenti numeri: 1) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di italiano, storia e geografia. 2) Diploma di abilitazione di italiano, storia e geografia o di italiano, latino, storia e geografia, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. 3) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto alla lettera c) sopraindicata; o laurea in materie letterarie.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)
		4) Laurea in filosofia o in pedagogia. 5) Diploma di italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero. 6) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione), o di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile.
A - VI. Matematica	*Istituto tecnico industriale:* Matematica *Istituto tecnico nautico:* Matematica e disegno geometrico *Istituto tecnico commerciale:* Matematica	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di matematica (2° grado) o di matematica e fisica, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Laurea in matematica o in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di matematica o di matematica e fisica in istituti industriali e commerciali o di matematica e disegno geometrico in istituti nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui ai seguenti numeri: 1) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. 2) Diploma di abilitazione di fisica rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)
		3) Laurea in matematica o in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto alla lettera *c*) sopraindicata, entro *il 31* dicembre *1925* o in scienze matematiche o in matematica e fisica. 4) Laurea in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche.
A - VII. Matematica e fisica	*Istituto tecnico industriale commerciale e per geometri:* Matematica e fisica	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Idoneità in concorso di matematica o in concorso di fisica o di matematica e fisica, o di fisica ed elementi di chimica negli istituti industriali, commerciali e nautici congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui ai seguenti numeri: 1) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. 2) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) sopraindicata. 3) Laurea in matematica o in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)
		4) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero (regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736). 5) Laurea in scienze matematiche o in matematica e fisica. 6) Laurea in scienze geologiche.
A - VIII. Chimica e merceologia	*Istituto tecnico industriale e per geometri:* Chimica *Istituto tecnico commerciale:* Chimica e merceologia Chimica, merceologia generale, mineralogia, tecnica ed esercitazioni	*a*) Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di chimica e merceologia rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorsi di chimica in Scuole agrarie medie, in scuole medie minerarie ed in istituti industriali, e di scienze e merceologia negli istituti commerciali congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui ai seguenti numeri: 1) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamente 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 2) Diploma di abilitazione di scienze, geografia, chimica e merceologia, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)
		3) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c)* della precedente colonna.
		4) Laurea in chimica tecnica o in ingegneria chimica.
A - IX. Scienze e merceologia	*Scuola tecnica commerciale:* Scienze naturali e fisica, merceologia *Scuola professionale femminile:* Scienze naturali e merceologia	*a)* Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di scienze e merceologia in regia scuola o in istituto commerciale o in scuola professionale femminile, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui ai seguenti numeri: 1) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. 2) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia o in chimica industriale, o in scienze naturali, o in scienze naturali e fisiche o in fisica, o in chimica tecnica o in ingegneria chimica o in scienze biologiche o in scienze geologiche. 3) Laurea in scienze agrarie o in scienze forestali. 4) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (regio decreto 25 novembre 1920, n. 1737).
		b) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regio decreto 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.
		c) Diploma di abilitazione in scienze e merceologia conseguito in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185.
		d) Diploma di abilitazione di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia rilasciato in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153.
		e) Diploma di abilitazione in scienze, geografia, chimica e merceologia rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185.
A - XI. Costruzioni e disegno di costruzioni.	*Istituto tecnico industriale:* Costruzioni edili stradali e idrauliche, disegno di costruzioni *Istituto tecnico per geometri:* Costruzioni e disegno di costruzioni	*a)* Diploma di abilitazione di costruzioni e topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b)* Diploma di abilitazione di costruzioni e di disegno di costruzioni, o di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c)* Laurea in ingegneria o in architettura conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dell'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 entro il 31 dicembre 1925. *d)* Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali equiparate a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla prima cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea in ingegneria o in architettura conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto alla lettera *c)* sopraindicata.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a)*, nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a)*, nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

TABELLA *A*.

Scuola tecnica agraria

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)
B - I. Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie	*Scuola tecnica a indirizzo agrario:* Elementi di fisica scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica, industrie agrarie. Elementi di fisica scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie, caseificio	*a)* Diploma di abilitazione di scienze fisiche e naturali e industrie agrarie *rilasciato* in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b)* Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

TABELLA *B*.

Istituto tecnico agrario

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)
C - I. Scienze naturali geografia e patologia vegetale	*Istituto tecnico agrario:* Scienze naturali, geografia e patologia vegetale Scienze naturali, geografia e patologia vegetale, patologia viticolo-enologica, zimotecnia Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia ed entomologia orticole Scienze naturali, patologia vegetale patologia dell'olivo Scienze naturali, patologia vegetale, botanica e patologia del tabacco	*a)* Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b)* Diploma di abilitazione di scienze naturali, geografia e patologia vegetale rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c)* Laurea in scienze naturali conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d)* Idoneità in concorso a cattedre di scienze fisiche e naturali e patologia vegetale di Scuole agrarie medie, congiunta a laurea.
XIV. Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	*Istituto tecnico agrario:* Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo costruzio-	*a)* Diploma di abilitazione di costruzioni e di topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b)* Diploma di abilitazione di topografia costruzioni rurali e meccanica agraria rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c)* Diploma di abilitazione di topografia congiunto a diploma di abilitazione di costruzioni e disegno di costruzioni rilasciati in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)
	ni enologiche, meccanica, agraria, meccanica viticolo-enologica Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, costruzioni orticole Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, meccanica e costruzioni zootecniche e casearie	*d*) Laurea di ingegnere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

TABELLA *C.*

Scuola tecnica industriale

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)
D - II. Elettrotecnica	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, con specializzazione per elettricisti:* Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica ed impianti elettrici, apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche	*a*) Diploma di abilitazione di elettrotecnica o di elettrotecnica e radiotecnica o di fisica ed elettrotecnica o di elettrotecnica e laboratorio o di radiotecnica e laboratorio, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di elettrotecnica nelle Scuole industriali di 2° e 3° grado rilasciato dalla Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, all'Istituto nazionale di istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di scuole industriali, o di tirocinio, equiparate alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali equiparate a quelle di fisica ed elettrotecnica o di elettrotecnica e laboratorio di elettrotecnica a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162 congiunta a laurea.
D - IV. Meccanica e disegno professionale	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici tessili, minatori* Meccanica e macchine - Disegno professionale Disegno professionale	*a*) Diploma di abilitazione di meccanica e disegno professionale, o di motori e macchine agricole, o di macchine di trasporto e motori o di tecnica degli impianti termici o di meccanica, macchine e disegno relativo, o di disegno tecnico, o di macchine marine e disegno, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Laurea in ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924 o nel caso previsto

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)
		dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di meccanica e macchine nelle Scuole industriali di 2° e 3° grado rilasciato dalla Scuola di Magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, all'Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di Scuole industriali o di tirocinio o di laboratori-scuola, equiparate alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea. *e*) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali, equiparate a quelle di meccanica o di meccanica e disegno, o di macchine e laboratorio di macchine, o di macchine, laboratorio di macchine e disegno, o di meccanica, macchine e laboratorio di macchine, o di meccanica, macchine e disegno o di disegno a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.
D - VIII. Tecnologia e disegno professionale	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici e per falegnami ebanisti* Tecnologia - Laboratorio tecnologico Tecnologia – Laboratorio tecnologico – Disegno professionale	*a*) Diploma di abilitazione di tecnologia e disegno professionale o di tecnologia meccanica e laboratorio, rilasciati in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di tecnologia nelle Scuole industriali 2° e 3° grado rilasciato dalla Scuola di magistero coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223 all'Istituto nazionale di istruzione professionale in Roma congiunto a laurea in ingegneria.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)
	Disegno professionale	*c*) Idoneità in concorso a cattedre di scuole industriali o di tirocinio, equiparate alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea in ingegneria. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali, equiparate alla cattedra di tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea in ingegneria.
E - III. Elettrotecnica e laboratorio	*Istituto tecnico industriale:* Elettrotecnica - Laboratorio di elettrotecnica	*a*) Diploma di abilitazione di elettrotecnica e laboratorio o di radiotecnica e laboratorio, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di elettrotecnica nelle scuole industriali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223 all'Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in fisica o in ingegneria. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali equiparate alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.
E - V. Meccanica macchine, disegno relativo	*Istituto tecnico industriale:* Meccanica e disegno Macchine - Laboratorio di macchine e disegno Macchine - La-	*a*) Diploma di abilitazione di meccanica, macchine, disegno relativo, o di macchine marine e disegno, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di meccanica e macchine nelle scuole industriali di 2° e 3° grado

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)
	boratorio di macchine Meccanica - Macchine - Disegno, Meccanica - Macchine termiche e disegno Meccanica - Macchine. Laboratorio di macchine	rilasciato dalla Scuola di magistero, coordinata, giusto il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, all'istituto nazionale di istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali, equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.
E - VI. Disegno tecnico	*Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti:* Disegno	*a*) Diploma di disegno tecnico rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.
E - VIII. Chimica e laboratorio	*Istituto tecnico, industriale:* Chimica Chimica e laboratorio di chimica Chimica - Chimica analitica Chimica - Analisi chimica generale - Elettrochimica-Chimica generale ed inorganica - Analisi chimica generale Laboratorio chimico - Esercitazioni di analisi chimica Analisi chimica generale e laboratorio chimico	*a*) Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di chimica e laboratorio o di chimica industriale e tintoria e laboratorio o di chimica e merceologia, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali, equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)
E - XIII. Tecnologia meccanica e laboratorio	*Istituto tecnico industriale:* Tecnologia meccanica – Laboratorio tecnologico	*a*) Diploma di abilitazione di tecnologia meccanica e laboratorio rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento della tecnologia nelle scuole industriali di 2º e 3º grado, rilasciato dalla scuola di magistero, coordinata giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, all'Istituto d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di Istituti industriali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

TABELLA *D*.

Scuola tecnica commerciale

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)
F - I. Computisteria e pratica commerciale	*Scuola tecnica commerciale:* Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	*a*) Diploma di abilitazione di ragioneria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di computisteria e pratica commerciale, o di ragioneria e tecnica commerciale rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924. *d*) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di istituto commerciale, equiparate a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti degli istituti tecnici commerciali, o idoneità in concorso a cattedre di scuola commerciale equiparate, a norma del regio decreto suddetto, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunte, tanto l'una che l'altra idoneità, a laurea o al diploma di studio di cui ai seguenti numeri: 1) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria dell'Istituto suoeriore di scienze economiche e commerciali di Venezia, dal 2 febbraio 1924 in poi, o laurea in economia e commercio o in scienze statistiche ed attuariali. 2) Laurea in ragioneria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali. 3) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dall'Istituto di

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)
		studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (regi decreti 5 novembre 1906, n. 591 e 12 marzo 1908, n. 104). 4) Laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento). 5) Diploma di magistero in economia e diritto o diploma di magistero in economia aziendale o laurea in scienze applicate al commercio rilasciati dalle scuole superiori di commercio.
G - I. Scienze naturali e geografia generale e economica.	*Istituto tecnico commerciale:* Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia. Scienze naturali e fisiche e tecnologia industriale	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica rilasciato in base al Regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185.
G - IV. Ragioneria e tecnica commerciale	*Istituto tecnico commerciale:* Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti Computisteria, ragioneria ed esercitazioni. Tecnologia commerciale, trasporti e dogane ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali in genere e tessili laniere in particolare	*a*) Diploma di abilitazione di ragioneria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di ragioneria e tecnica commerciale rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934 n. 1185. *c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924. *d*) Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di istituto commerciale equiparate a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162 alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o al diploma di cui ai seguenti numeri: 1) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)
		dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. 2) Laurea in ragioneria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali. 3) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dall'Istituto di studi commerciali coloniali ed attuariali di Roma (regi decreti 5 novembre 1906, n. 591, e 12 marzo 1908 n. 104). 4) Laurea in scienze economiche-marittime, rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli (sezioni armamento) o laurea in scienze applicate al commercio rilasciate dalle scuole superiori di commercio. 5) Laurea in economia e commercio o in scienze statistiche ed attuariali.
G - V. Materie giuridiche ed economiche	*Istituto tecnico commerciale:* Istituzioni di diritto economia politica, scienza finanziaria e statistica. Istituzioni di diritto. Economia politica elementi di scienza finanziaria statistica. Legislazione sociale, istituzioni di diritto, economia politica, elementi di legislazione finanziaria, statistica	*a*) Diploma di abilitazione di materie giuridiche ed economiche conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Laurea in giurisprudenza conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto dell'Istituto superiore di scienze di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924. *d*) Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di istituto commerciale equiparate, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, congiunta ad uno dei titoli di studio seguenti:

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)
		1) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, dal 2 febbraio 1924, in poi. 2) Diploma di dottore in scienze sociali rilasciato dall'Istituto superiore « C. Alfieri » di Firenze, anteriormente al nuovo ordinamento, a persone provviste di regolare diploma finale di studi di scuola media superiore. 3) Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) sopra indicata. 4) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dall'Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (regi decreti 12 marzo 1908, n. 104 e 28 settembre 1911, n. 1109). 5) Laurea in economia e diritto della sezione magistrale dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia e laurea in scienze economiche e commerciali o in economia e commercio. 6) Laurea in scienze sociali economiche e politiche dell'Istituto superiore di scienze sociali « C. Alfieri » di Firenze. 7) Laurea in scienze economiche marittime rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento). 8) Laurea in scienze politiche, politico-amministrative, politico-corporative, politico-economiche e sociali, economiche, economico-politiche, economico-commerciali, economiche e sociali, sociali, sociali e politiche, sociali e sindacali, statistiche e demografiche statistiche ed attuariali, conseguite nelle università ed istituti superiori dello Stato.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

TABELLA E.

Istituto tecnico per geometri

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)
H - I. Agronomia ed estimo	*Istituto tecnico per geometri:* Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori	*a*) Diploma di abilitazione di agraria conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480). *b*) Diploma di abilitazione di agronomia ed estimo, o di agricoltura, o di economia ed estimo rurale, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924. *d*) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di agraria nelle scuole agrarie medie congiunt[illegible] aurea.
H - II. Topografia	*Istituto tecnico per geometri:* Topografia e disegno topografico	*a*) Diploma di costruzioni e topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di topografia rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Laurea di ingegnere civile conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di trigonometria, topografia e costruzioni in istituti industriali e in scuole medie minerarie congiunta a laurea.
I - V. Macchine marine e disegno	*Istituto tecnico nautico:* Macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva	*a*) Diploma di abilitazione di macchine marine e disegno, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione di meccanica, macchine e disegno relativo rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Laurea in ingegneria navale o industriale conseguita entro il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di macchine e disegno relativo negli istituti nautici congiunta a laurea.
IV. Teoria e costruzione della nave	*Istituto tecnico nautico:* Teoria della nave; meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, disegno di costruzione navale, elementi di costruzione navale	*a*) Diploma di abilitazione di teoria e costruzione della nave, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Laurea in ingegneria navale conseguita entro il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. *c*) Idoneità in concorsi a cattedre di teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo negli istituti nautici congiunta a laurea.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

TABELLA *F*.

Scuola professionale femminile

CONCORSI	CATTEDRE cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)
L -II. Disegno	*Scuola professionale femminile:* Disegno, nozioni di storia dell'arte	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno, conseguita in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o di abilitazione all'insegnamento del disegno professionale femminile conseguito in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Diploma di architetto civile,o laurea delle scuole superiori di architettura o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione dei politecnici se conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924. *d*) Diploma di abilitazione della Scuola superiore d'ornato presso il Politecnico di Torino, rilasciato sino a tutto l'anno 1923. e) Patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole già dipendenti dal Ministero di agricoltura e industria e commercio e dal Ministero dell'economia nazionale, conseguita in base al regolamento 9 marzo 1905 e successive modificazioni. *f*) Idoneità in concorso a cattedre di disegno di scuole professionali femminili equiparate, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra messa a concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui ai seguenti numeri:

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)
		1) Diploma di maturità propria del liceo artistico, licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile (art. 68 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123). 2) Diploma di architetto civile, o laurea dalle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici, se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b*) sopraindicata. 3) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi. 4) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni inscritti negli anni precedenti alla antica scuola superiore di ornato presso il Politecnico di Torino. 5) Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di belle arti, sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano pienamente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 70 — (4100375) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.